

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

*Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-
Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e riqualificazione
del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali*

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

*Comune di Cinisello Balsamo
Comune di Nova Milanese
Parco Nord Milano
Parco Grugnotorto-Villoresi*

Progetto realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo denominato "Connessioni ecologiche 2014"

Sommario

1. Premessa.....	3
1.1. Analisi preliminari del contesto. Criticità e opportunità.....	3
1.2. Scenari macroeconomici	4
1.3. Mercati e imprese agro-alimentari: alcune considerazioni	5
1.4. Politica agricola comune (PAC)	5
2. Analisi generale	6
2.1. Analisi dell'imprenditorialità rurale	6
2.2. Un fattore di produzione scarso: la terra.....	8
3. Scenari gestionali.....	11
3.1. Le incertezze e le opportunità di medio-lungo periodo	11
3.2. Scenario agro-ambientale	13
3.3. Scenario agro-sociale.....	18
3.4. Scenario agro-produttivo	19
4. Imprese, investimenti e finanziamenti.....	20
4.1. Le risorse imprenditoriali e l'assegnazione delle terre	20
4.2. Politica agricola comune (Pac): il regime dei pagamenti diretti.....	22
4.3. Gli investimenti infrastrutturali e le operazioni di sostegno del Psr 2014-2020.....	23
4.4. Fattibilità economico-finanziaria.....	29
5. Conclusioni.....	31
4.1. Imprenditorialità agricola e sostenibilità del progetto	31
4.2. Definizione del processo	31
Bibliografia	33

1. Premessa

Le diverse fasi di attuazione dello studio progettuale *Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e riqualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali* si sono rivelate un'interessante laboratorio per la definizione di una metodologia per la valorizzazione "attiva" della terra, sede di cicli biologici essenziali e substrato vivente della produzione agricola primaria. È proprio nei contesti fortemente urbanizzati – dati i conflitti legati all'uso e la progressiva scarsità – che la terra evidenzia in modo significativo la sua connotazione di bene comune.

1.1. Analisi preliminari del contesto. Criticità e opportunità

Discutere di connessioni agro-ecologiche significa riflettere sul ruolo e sulle modalità di conduzione dell'attività agricola, intesa nel senso più ampio della multifunzionalità; significa affrontare la sfida di coniugare rete ecologica e agricoltura anche dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria; significa riflettere sulle tipologie colturale e imprenditoriali insediabili nell'ottica del rafforzamento e della conservazione della biodiversità.

Dal punto di vista socio-economico, le prime analisi di contesto hanno portato a individuare alcune criticità:

- urbanizzazione diffusa e incremento di esternalità negative;
- perdita allarmante di superficie agricola utile (SAU);
- marginalizzazione del sistema rurale;
- perdita/compromissione dell'imprenditorialità agricola;
- scarsa conoscenza delle giovani generazioni del settore primario e dei cicli di crescita delle colture e degli animali di interesse zootecnico.

Ma anche interessanti opportunità legate, tra l'altro, al sempre maggiore interesse dei consumatori verso stili di vita "healthy" cui corrispondono dinamiche positive per i prodotti stagionali, locali e biologici, prodotti, cioè, che per i consumatori riflettono l'immagine della salubrità. L'attuazione del progetto di connessione agro-ecologica può consentire l'insediamento di nuove forme di imprenditorialità - o la "modernizzazione" di quelle esistenti - e la concretizzazione di un'agricoltura di prossimità ("l'agricoltura sotto casa") con benefici effetti in termini:

- di aumento delle esternalità positive a favore delle popolazioni locali;
- di applicazione di metodi di produzione ad alta intensità di lavoro (anche attraverso il coinvolgimento di soggetti fragili - fattorie sociali) e a ridotto impatto ambientale;
- sociali, con il presidio territoriale di aree marginali o marginalizzate;
- economici. La trasformazione diretta del prodotto e la filiera corta incrementano il margine lordo e migliorano la sostenibilità finanziaria dell'impresa agricola (i flussi di denaro frequenti, legati alla vendita diretta, riducono l'esposizione bancaria dell'impresa e garantiscono una remunerazione più sicura dei fattori produttivi impiegati, in particolare del lavoro). I produttori possono così estendere la differenziazione dei beni e dei servizi oltre le caratteristiche fisiche comprendendo quegli elementi intangibili

(considerazioni sociali, emotive, ecc.) che influenzano il valore per il consumatore - e quindi la sua disponibilità a pagare¹. C. Campbell indagando il consumismo moderno ha osservato: “*I consumatori cercano non tanto la soddisfazione dai prodotti, quanto piacere dalle esperienze autoillusorie che essi costruiscono sulla base dei significati attribuiti a quei prodotti. L’attività fondamentale del consumo è così non la scelta, l’acquisto o l’uso dei prodotti, ma la ricerca del piacere immaginativo che si presta all’immagine del prodotto, dato che il “vero consumo” è in larga parte una risultante di questo edonismo mentalistico. Se le cose stanno così, è comprensibile l’importanza sia della novità che dell’insaziabilità*”².

1.2. Scenari macroeconomici

La crisi finanziaria 2007-2008, e la successiva crisi economica che ha contagiato l’economia a livello globale, ha avuto le più profonde ripercussioni sui paesi avanzati le cui democrazie di stampo occidentale non sempre hanno saputo reagire in modo adeguato perché imbrigliate da vincoli esterni e da croniche incapacità interne ad affrontare la crisi con strumenti adeguati.

Il ritardo con cui l’Unione europea ha affrontato la crisi – a cominciare dal salvataggio della Grecia – e il deficit strutturale di paesi come l’Italia – intrappolati dalla necessità di rispettare vincoli di bilancio – impediscono di aggredire con strumenti appropriati gli effetti recessivi e la crisi di domanda interna.

Tra le imprese, gli andamenti generali macroeconomici si riflettono con crisi di domanda, riduzione dell’occupazione, riduzione degli investimenti, in una spirale negativa accentuata dal comportamento degli agenti economici secondo il “paradosso della parsimonia” – per cui le imprese e le famiglie riducono la spesa e attendono a investire – e la difficoltà di ottenere credito da parte delle banche – costrette in una sorta di “trappola della liquidità” – per il timore di queste ad affrontare il rischio di credito nell’economia reale, nonostante la liquidità sia generalmente elevata.

Solo chi è orientato all’esportazione, specie verso paesi non europei – ove gli effetti della crisi non sono stati così dirompenti –, e solo in alcuni settori mantiene una (certa) crescita.

Chi esporta – favorito dall’idea trainante del “*made in Italy*”, mutuato anche dai settori della moda, e in generale dell’“*Italian way of life*” –, pur soffrendo meno, accusa una crescente competizione internazionale, giocata sui due piani essenziali, i prezzi e la qualità – con il risultato che il *made in Italy* non sempre assicura il successo commerciale –.

Sul fronte occupazionale, nonostante le generali difficoltà economiche, il settore agricolo evidenzia un lieve incremento degli occupati. Permane però critico – e alto – il tasso di disoccupazione dei giovani e delle donne. L’insoddisfazione del lavoro aumenta sia per l’instabilità occupazionale, sia per le condizioni più difficili in cui si svolge il lavoro, da quelle fisiche e mentali (stress) al trattamento economico, alla conciliazione dell’orario di lavoro con il tempo della vita³.

Strategie per mantenere la competitività internazionale vanno ricercate nell’innovazione e qualificazione di prodotto, nell’innovazione dei processi. Queste strategie hanno bisogno

¹ I consumatori traggono infatti utilità non dai beni che consumano, ma dalle caratteristiche (tangibili e intangibili) che sono incorporate (o che ritengono incorporate) in quei beni/servizi.

² C. Campbell, *L’etica romantica e lo spirito del consumismo moderno*, Edizioni Lavoro, Roma, 1992, p. 137

³ S. Negrelli, *Le trasformazioni del lavoro*, Editori Laterza, 2013

di prerequisiti e condizioni al contorno che attengono alla crescita del capitale umano: a tutti i livelli, dal dirigente al lavoratore manuale, la traduzione degli obiettivi di qualità e di organizzazione necessari per guadagnare competitività sui mercati richiedono investimenti sulle persone prima ancora che nei capitali fissi e nei capitali circolanti delle imprese.

Se il periodo può sembrare poco favorevole perché gli investimenti non troverebbero immediato riscontro nei miglioramenti dei risultati aziendali, al contrario è proprio questo il momento per investire in risorse umane e nuove tecnologie e prepararsi per tempo a congiunture strutturali migliori.

1.3. Mercati e imprese agro-alimentari: alcune considerazioni

I prezzi dei beni alimentari sono influenzati da fattori sia endogeni (interni al settore), sia esogeni (esterni). Tra i fattori endogeni alcuni sono da ricondurre alla domanda dei beni – legata, tra l'altro, al tipo di alimentazione, al ciclo economico, al livello delle scorte –, altri all'offerta (livello della produzione agricola, scarsità delle risorse naturali, effetti legati ai cambiamenti climatici). Ai fattori esogeni va ricondotto l'andamento dei mercati finanziari e dei cambi – e le relative speculazioni –, il prezzo del petrolio e dell'energia, le politiche commerciali internazionali – e quindi le politiche più o meno protezionistiche –, le dinamiche geopolitiche. È in questo complesso scenario mondiale che si determinano i prezzi delle commodities agricole quali mais, frumento e soia⁴.

L'ultimo decennio ha fatto registrare situazioni di forte instabilità dei mercati delle commodities alimentari. La volatilità dei prezzi ha determinato – e determina – forti tensioni nelle filiere agro-alimentari, tensioni che hanno accentuato la ciclicità delle quotazioni e un aumento della volatilità. Prezzi bassi o volatili, associati all'incertezza della produttività e della qualità delle colture – legate all'andamento meteorologico – incidono sulla propensione agli investimenti di medio-lungo periodo e quindi sull'introduzione dell'innovazione in azienda.

1.4. Politica agricola comune (PAC)

Negli ultimi 25 anni la politica agricola comune ha progressivamente ridotto gli interventi diretti di sostegno dei prezzi dei prodotti sul mercato interno trasferendo parte delle risorse allo sviluppo rurale. Pare interessante richiamare gli obiettivi della Pac 2014-2020:

- una produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, per la produttività agricola e per la stabilità dei prezzi;
- una gestione sostenibile per le risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
- uno sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

⁴ Barilla Center for food and nutrition

2. Analisi generale

2.1. Analisi dell'imprenditorialità rurale

Le superfici a disposizione per le coltivazioni agricole sono andate progressivamente riducendosi per la nota causa della forte pressione insediativa residenziale, industriale e infrastrutturale. Il fenomeno si è sviluppato con intensità diversa. Le conseguenze sono evidenti dall'analisi, seppur sommaria, delle aziende esistenti, quasi scomparse in termini numerici a Cinisello Balsamo (l'azienda più importante presenta però un'estensione e una configurazione a corpo unico significative) e ridotte a una decina circa a Nova Milanese.

Le imprese più efficienti hanno sfruttato le opportunità della filiera cortissima, con la trasformazione dei prodotti e la vendita diretta nello spaccio aziendale (formaggi e latte crudo) o nei mercati comunali (ortaggi e frutta).

Più in difficoltà le imprese del settore vivaistico e della manutenzione del verde anche a causa della crisi nell'edilizia – cui erano legate le nuove realizzazioni – e della riduzione dei fondi a disposizione delle Amministrazioni pubbliche.



Fotografia 1. Il distributore di latte crudo per la vendita diretta al consumatore

Fotografia 2. Vendita diretta dei formaggi nello spaccio aziendale



Fotografia 3. La “frequentazione” dello spaccio aziendale o l’accesso al distributore di latte crudo consentono al consumatore/cittadino di entrare in contatto diretto con il sistema rurale



Fotografia 4. Anche le giovani generazioni possono relazionarsi, attraverso gli operatori, con gli animali di interesse zootecnico



Fotografia 5. La coltivazione in tunnel (coltura protetta) consente di estendere l’offerta di ortaggi prodotti direttamente in azienda per un lungo arco temporale



Fotografia 6. La pacciamatura con paglia delle piantine di fragola



Fotografia 7. In coltura protetta anche la scorzabianca (*Tragopogon porrifolius*) pianta erbacea “tradizionale” coltivata per la sua radice carnosa che viene consumata cotta



Fotografia 8 La frutticoltura viene attuata su piccole superfici con una significativa diversificazione di specie e di varietà. La strategia aziendale di limitare il numero delle piante, e quindi della produzione, consente il collocamento diretto sui mercati locali della frutta subito dopo la raccolta contenendo/annullando gli investimenti, molto onerosi, in strutture di conservazione.



Fotografia 9. Le visite aziendali sono state utili occasioni di conoscenza delle realtà imprenditoriali ancora in essere sul territorio...



Fotografia 10. ... e di raccogliere le esigenze e le progettualità degli imprenditori.

2.2. Un fattore di produzione scarso: la terra

La stima delle superfici potenzialmente disponibili per il progetto è riportata nelle successive tabelle 2.2.1. e 2.2.2. Alcune precisazioni per i due Comuni coinvolti.

Per il Comune di Cinisello Balsamo:

- nella destinazione delle superfici si è assunto che il 12% della superficie totale sia occupata da siepi e filari agrari nello scenario “agro-ambientale”; la percentuale si riduce all’8% nelle aree degli scenari agro-sociale e agro-produttivo;
- nello scenario agro-ambientale “*Miglioramento della biodiversità dell’agroecosistema*” si è ipotizzata (rif. Tabelle 3.2.6 e 3.2.7) la conversione a prato permanente del 12% della SAU e la destinazione a prato avvicendato del 12% della SAU.

Per il Comune di Nova Milanese si è fatto riferimento a quanto indicato nelle cartografie di scenario predisposte per il progetto di recupero dell’ex cava Eges⁵ per gli anni 2022 e 2034. Il progetto prevede che nel 2034 siano disponibili 106.500 m² suddivisi in 9 appezzamenti con superfici comprese tra i 4.200 m² e i 24.100 m² (la mediana è pari a 11.300 m²); sono previste aree prative, fasce boscate, siepi e filari (le relative superfici non sono state considerate nelle valutazioni condotte in questo lavoro).

Un assetto fondiario frammentato se da un lato favorisce la diversificazione colturale – con effetti positivi sulla biodiversità dell’agroecosistema e sulla riduzione dei rischi tecnici ed economici –, dall’altro comporta perdite di tempo per gli spostamenti di uomini e macchine, problemi di sorveglianza e un aggravio dei costi di meccanizzazione. Estendendo la riflessione a tutte le aree agricole coinvolte nel progetto – quindi anche quelle ricadenti nel Comune di Cinisello Balsamo –, occorre/occorrerà ponderare con attenzione diversi aspetti di sistema e tra questi la configurazione soprattutto delle potenziali nuove aziende. Infatti solo un’adeguata redditività aziendale potrà essere garanzia della sostenibilità nel tempo delle connessioni agro-ecologiche.

Tabella 2.2.1 Superficie agricola utile: scenario al 2022

Scenari	Cinisello Balsamo				Nova Milanese			Cinisello Balsamo e Nova Milanese
	Superficie totale (ettari)	Superficie destinata a siepi e filari (ettari)	Superficie destinata alla viabilità (ettari)	SAU (ettari)	Superficie totale (ettari)	Superficie destinata a siepi, filari, prati e alla viabilità (ettari)	SAU (ettari)	SAU totale (ettari)
Agro-ambientale	57,00	6,84*	2,00	48,16	29,00	19,23	9,77	57,93
Agro-sociale	20,00	1,60**	1,00	17,40				17,40
Agro-produttivo	50,00	4,00**	1,50	44,50				44,50
Totale	127,00	12,44**	4,50	110,06	29,00	19,23	9,77	119,83

Note:

(*) 12% ST destinata a siepi e filari nella zona agro-ambientale

(**) 8% ST destinata a siepi e filari nella zona agro-sociale e nella zona agro-produttiva

⁵ Il progetto di recupero si concluderà nel 2034, ma già dall’anno in corso sono disponibili 99.100 m² in parte utilizzati per la realizzazione di siepi e filari – affidata al parco Grugnotorto-Villoresi –, in parte destinati al recupero della fertilità mediante concimazioni organiche – letame bovino – e copertura con colture erbacee agrarie.

Tabella 2.2.2 Superficie agricola utile: scenario al 2034

Scenari	Cinisello Balsamo				Nova Milanese			Cinisello Balsamo e Nova Milanese
	Superficie totale (ettari)	Superficie destinata a siepi e filari (ettari)	Superficie destinata alla viabilità (ettari)	SAU (ettari)	Superficie totale (ettari)	Superficie destinata a siepi, filari, prati e alla viabilità (ettari)	SAU (ettari)	
Agro-ambientale	57,00	6,84*	2,00	48,16	29,00	18,35	10,65	58,81
Agro-sociale	20,00	1,60**	1,00	17,40				17,40
Agro-produttivo	50,00	4,00**	1,50	44,50				44,50
Totale	127,00	12,44**	4,50	110,06	29,00	18,35	10,65	120,71

Note:

(*) 12% ST destinata a siepi e filari nella zona agro-ambientale

(**) 8% ST destinata a siepi e filari nella zona agro-sociale e nella zona agro-produttiva

Le tempistiche legate all'effettivo inserimento nel "circuito" delle aziende agricole condizioneranno l'applicazione dell'attuale sostegno della politica agricola comune. Al momento il dibattito a livello UE è aperto e reso complicato dalla contemporanea definizione della Brexit. È probabile che gli attuali indirizzi a sostegno dell'innovazione, dei giovani, della salvaguardia delle risorse naturali e del potenziamento della multifunzionalità siano rafforzati, ma non ne è prevedibile l'entità in termini economico-finanziari.


3. Scenari gestionali

3.1. Le incertezze e le opportunità di medio-lungo periodo

Durante le fasi del progetto sono stati delineati – e sottoposti a confronto – tre scenari gestionali: agro-ambientale, agro-sociale e agro-produttivo. La relativa fattibilità economica e finanziaria è fortemente condizionata dalle scelte imprenditoriali dei soggetti privati e delle organizzazioni che saranno coinvolti.


L'analisi di medio-lungo periodo evidenzia elementi di incertezza legati all'influenza dei mercati internazionali delle commodities agricole sull'andamento del mercato italiano o alla continuità del sostegno della PAC o agli effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni di pieno campo, ma anche alla rilevanza – e all'evoluzione – numerica dei consumatori dello *sciame*, dei consumatori *accorti* o dei consumatori *critici* o di quelli che si collocano su posizioni *antagoniste*⁶.

Per l'andamento dei mercati italiani, si riportano le elaborazioni di Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare).



⁶ Descrivere il consumatore è difficile a causa della frammentazione degli stili di vita e del diffondersi dell'individualizzazione. Una tipologia di consumatori ancora largamente maggioritaria è quella definita da Barman come lo "sciame", perché si tratta di un gruppo che segue lo stimolo del mercato e delle mode sempre più mutevoli e non ha una direzione definita; si tratta di consumatori che pensano di poter scegliere ma che traggono la loro identità dalla costante frequentazione del mercato che rappresenta anche l'ambito ristretto all'interno del quale prendono le loro decisioni e che non viene messo in discussione in alcun modo.

La tipologia del *consumatore accorto* è centrale rispetto al mercato, ma mostra un grado elevato di autodirezione; si tratta di consumatori autonomi rispetto alla produzione e alla marca e che fondano tale autonomia sulla loro competenza e sulla capacità di valutare la qualità, il rapporto qualità-prezzo e le *performance* dei beni. Lo sviluppo della riflessività del consumatore, può portare ad atteggiamenti critici nei confronti del mondo del consumo, o addirittura antagonisti. Orientamenti ecologici, etica, responsabilità sociale ed economica, sviluppo sostenibile sono i tratti trasversali a tutte le forme della variegata galassia del consumo critico. (G. Sartorio, M.C. Martinengo, *I volti del consumo. Ripensare i consumi in una società che cambia*, Giappichelli Editore Laterza, 2010)



È evidente che il mercato italiano dei cereali e della soia dipende fortemente dalle dinamiche internazionali e ha una natura di “derivazione” per gli elevati quantitativi importati (va ricordato che i ricavi medi per i produttori variano in relazione alle rese e ai prezzi delle granelle).

Sempre Ismea fa rilevare che i consumi sul mercato interno rappresentano uno degli aspetti più critici della filiera del frumento. “*Il cambiamento delle abitudini alimentari e degli stili di vita hanno inciso in maniera determinante sui consumi domestici riflettendosi in una lenta ma costante riduzione degli acquisti delle famiglie italiane per pasta e pane, mentre all’opposto si segnala una tendenza decisamente positiva dei prodotti sostitutivi del pane*”⁷.

Oltre ai problemi sul fronte consumi, vanno ricordati, per l’Italia, quelli legati alle strutture di stoccaggio che per circa il 60% sono dotate di una sola fossa di carico e di una sola linea di scarico; ciò comporta criticità nella gestione di stoccaggi differenziati per partite omogenee di prodotto (censimento Ismea 2014).

L’analisi di breve-medio periodo evidenzia però anche interessanti opportunità locali legate all’aumento della domanda di ortofrutta⁸, all’interesse verso prodotti salutistici, alla crescita del segmento bio e dei format innovativi, alla filiera cortissima e alla trasformazione diretta aziendale. È bene ricordare che un forte impulso ai consumi di F&V è legato alle campagne pubbliche sulla salute e a iniziative dirette di incentivo ai consumi di ortofrutta (vedi il programma “Frutta nelle scuole”⁹).

Una grande opportunità per le imprese che operano o opereranno nel contesto in esame, è rappresentato dalla possibilità della vendita diretta a decine di migliaia di potenziali “prossimi” consumatori¹⁰.

⁷ Cereali. Scheda di settore. Ismea febbraio 2017.

⁸ Escludendo patate e tuberi, il consumo di frutta e ortaggi in Italia è stimato in 157 kg/pro capite/anno (da: *Consumi di frutta e verdura: trend e prospettive internazionali*. Rivista di frutticoltura, 2017); all’interno del paniere ortofrutticolo, l’ortofrutta biologica riscuote un grande successo. Considerando la popolazione residente, ciò significa per Cinisello Balsamo consumi annui di frutta e verdura di circa 11,79 milioni di chilogrammi e di circa 3,66 milioni di chilogrammi per Nova Milanese.

⁹ Il programma europeo “Frutta nelle scuole” introdotto dal regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 22/10/2007 e dal regolamento (CE) n. 288 della Commissione del 7/4/2009, è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione più equilibrata nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari (www.fruttanellescuole.it)

¹⁰ Solo riferendoci a Cinisello Balsamo e Nova Milanese i residenti (2016) sono rispettivamente 75.078 e 23.292.

3.2. Scenario agro-ambientale

Per la quantificazione del valore della produzione ottenuta dall'attività agricola, si è ritenuto opportuno ricorrere alla produzione standard (PS) impiegata per la determinazione dell'orientamento tecnico economico e della dimensione economica delle aziende agricole in ambito UE. La Produzione standard ha il vantaggio della semplificazione del calcolo del valore della produzione e facilita il confronto dei risultati ottenuti con altre statistiche extra-agricole; ha però lo svantaggio dato dall'impossibilità di poter utilizzare la classificazione tipologica a supporto delle analisi sulla redditività delle attività agricole.

Di seguito le determinazioni per i diversi scenari al 2022 e al 2034.

Tabella 3.2.1 Ipotesi A. Colture industriali: scenario al 2022

Coltura	SAU (%)	SAU (ettari)	Produzione standard (€/ettaro)*	Totale Produzione standard (€)
Colza	10	5,79	672,00	3.892,90
Frumento tenero	30	17,38	1.308,00	22.731,73
Mais	60	34,76	1.982,00	68.890,36
Totale	100	57,93		95.514,98**

Note:

(*) CRA-INEA Produzioni standard 2010 per la Lombardia

(**) Non si tiene conto della redditività delle superfici a prato inserite nella proposta formulata dal Comune di Nova Milanese

Tabella 3.2.2 Ipotesi A. Cinisello Balsamo. Colture industriali: scenario al 2022

Coltura	SAU (%)	SAU (ettari)	Produzione standard (€/ettaro)*	Totale Produzione standard (€)
Colza	10	4,82	672,00	3.236,35
Frumento tenero	30	14,45	1.308,00	18.897,98
Mais	60	28,90	1.982,00	57.271,87
Totale	100	48,16		79.406,21

Note:

(*) CRA-INEA Produzioni standard 2010 per la Lombardia

Tabella 3.2.3 Ipotesi A. Nova Milanese. Colture industriali: scenario al 2022

Coltura	SAU (%)	SAU (ettari)	Produzione standard (€/ettaro)*	Totale Produzione standard (€)
Colza	10	0,98	672,00	656,54
Frumento tenero	30	2,93	1.308,00	3.833,75
Mais	60	5,86	1.982,00	11.618,48
Totale	100	9,77		16.108,78**

Note:

(*) CRA-INEA Produzioni standard 2010 per la Lombardia

(**) Non si tiene conto della redditività delle superfici a prato inserite nella proposta formulata dal Comune

Tabella 3.2.4 Ipotesi A. Colture industriali: scenario al 2034

Coltura	SAU (%)	SAU (ettari)	Produzione standard (€/ettaro)*	Totale Produzione standard (€)
Colza	10	5,88	672,00	3.952,03
Frumento tenero	30	17,64	1.308,00	23.077,04
Mais	60	35,29	1.982,00	69.936,85
Totale	100	58,81		96.965,93**

Note:

(*) CRA-INEA Produzioni standard 2010 per la Lombardia

(**) Non si tiene conto della redditività delle superfici a prato inserite nella proposta formulata dal Comune di Nova Milanese

Tabella 3.2.5 Ipotesi A. Nova Milanese. Colture industriali: scenario al 2034

Coltura	SAU (%)	SAU (ettari)	Produzione standard (€/ettaro)*	Totale Produzione standard (€)
Colza	10	1,07	672,00	715,68
Frumento tenero	30	3,20	1.308,00	4.179,06
Mais	60	6,39	1.982,00	12.664,98
Totale	100	10,65		17.559,72**

Note:

(*) CRA-INEA Produzioni standard 2010 per la Lombardia

(**) Non si tiene conto della redditività delle superfici a prato inserite nella proposta formulata dal Comune

L'adozione di un'elevata diversificazione colturale – tra l'altro meglio rispondente alle finalità di forte biodiversità richiesta dallo scenario agro-ambientale – determina modeste variazioni (9%) della produzione standard totale (rif. Tabelle 3.2.6, 3.2.7 e 3.2.8).

Tabella 3.2.6 Ipotesi B. Miglioramento della biodiversità dell'agroecosistema: scenario al 2022

Coltura	SAU (%)	SAU (ettari)	Produzione standard (€/ettaro)*	Totale Produzione standard (€)
Cece	10	5,79	1.834,00	10.624,36
Colza	5	2,90	672,00	1.946,45
Frumento tenero	15	8,69	1.308,00	11.365,87
Mais	20	11,59	1.982,00	22.963,45
Miglio	6	3,48	1.050,00	3.649,59
Orzo	4	2,32	1.032,00	2.391,35
Patata	5	2,90	8.484,00	24.573,91
Pisello	5	2,90	2.599,00	7.528,00
Prati avvicendati (medica, trifoglio)	10	5,79	978,00	5.665,55
Prato permanente	10	5,79	879,00	5.092,05
Semi di lino (per olio di lino)	2	1,16	2.047,00	2.371,65
Soia	8	4,63	1.127,00	5.222,97
Totale	100	57,93		103.395,20

Note:

(*) CRA-INEA Produzioni standard 2010 per la Lombardia

(**) Non si tiene conto della redditività delle superfici a prato inserite nella proposta formulata dal Comune di Nova Milanese

Tabella 3.2.7 Ipotesi B. Cinisello Balsamo: miglioramento della biodiversità dell'agro-ecosistema (scenario al 2022)

Coltura	SAU (%)	SAU (ettari)	Produzione standard (€/ettaro)*	Totale Produzione standard (€)
Cece	10	4,82	1.834,00	8.832,54
Colza	5	2,41	672,00	1.618,18
Frumento tenero	15	7,22	1.308,00	9.448,99
Mais	16**	7,71	1.982,00	15.272,50
Miglio	6	2,89	1.050,00	3.034,08
Orzo	4	1,93	1.032,00	1.988,04
Patata	5	2,41	8.484,00	20.429,47
Pisello	5	2,41	2.599,00	6.258,39
Prati avvicendati (medica, trifoglio)	12**	5,78	978,00	5.652,06
Prato permanente	12**	5,78	879,00	5.079,92
Semi di lino (per olio di lino)	2	0,96	2.047,00	1.971,67
Soia	8	3,85	1.127,00	4.342,11
Totale	100	48,16		83.927,95

Note:

(*) CRA-INEA Produzioni standard 2010 per la Lombardia

(**) Nell'ipotesi riportata in tabella 3.2.6 non si è tenuto conto delle superfici a prato previste nel progetto del Comune di Nova Milanese. Tutta l'area prativa è stata, quindi, posta a carico del Comune di Cinisello Balsamo. Ciò ha comportato per il Comune l'aumento al 12% della SAU destinata a prato (sia permanente che da vicenda) e la riduzione al 16% di quella destinata a mais.

Tabella 3.2.8 Ipotesi B. Nova Milanese: miglioramento della biodiversità dell'agroecosistema (scenario al 2022)

Coltura	SAU (%)	SAU (ettari)	Produzione standard (€/ettaro)*	Totale Produzione standard (€)**
Cece	10	0,98	1.834,00	1.791,82
Colza	5	0,49	672,00	328,27
Frumento tenero	15	1,47	1.308,00	1.916,87
Mais	40***	3,91	1.982,00	7.745,66
Miglio	6	0,59	1.050,00	615,51
Orzo	4	0,39	1.032,00	403,31
Patata	5	0,49	8.484,00	4.144,43
Pisello	5	0,49	2.599,00	1.269,61
Semi di lino (per olio di lino)	2	0,20	2.047,00	399,98
Soia	8	0,78	1.127,00	880,86
Totale	100	9,77		19.496,33

Note:

(*) CRA-INEA Produzioni standard 2010 per la Lombardia

(**) Non si tiene conto della redditività delle superfici a prato inserite nella proposta formulata dal Comune

(***) Le superfici a prato del progetto del Comune di Nova Milanese non sono state contegiate nella previsione "Miglioramento della biodiversità dell'agroecosistema" il che ha reso necessario destinare a mais un'area più estesa (40% della SAU).

Assistiamo in questi ultimi anni alla modifica, talvolta molto veloce, dei consumi alimentari. Questi mutamenti (ad esempio l'aumento dei consumi di prodotti biologici e salutistici) possono generare interessanti occasioni di miglioramento della redditività aziendale. Singolare il caso dei prodotti *more or less*, cioè con o senza particolari sostanze. Aumenta il consumo dei prodotti che rientrano tra quelli "Benessere&salute". Per 1 un italiano su 5 il cibo è vissuto in termini salutistici. Per questo al tavolo tematico "L'agricoltura sotto casa" è stata proposta di considerare per lo scenario agro-ambientale una zona gluten free con la coltivazione di piante non convenzionali quali l'amaranto (*Amaranthu spp.*), il grano saraceno (*Fagopyrum esculentum*), la quinoa (*Chenopodium quinoa Willdenow*) o il tef (*Eragrostis tef*) accanto a colture conosciute come il mais o il miglio. Per tutte le colture va tenuta in seria considerazione la filiera corta, con la trasformazione diretta del prodotto (la trasformazione può anche limitarsi al confezionamento e alla commercializzazione del prodotto tal quale o delle farine).

Tabella 3.2.9 Ipotesi C. Zona gluten free. Scenario 2022

Coltura	SAU (%)	SAU (et-tari)*	Produzione standard (€/ettaro)*	Totale Produzione standard (€)
Amaranto (Amaranthus spp.)	5	2,90		
Cece (Cicer arietinum)	10	5,79	1.834,00	10.624,36
Cipolla (Allium cepa)	5	2,90	9.680,00	28.038,12
Fagiolo (Phaseolus vulgaris)	10	5,79	1.834,00	10.624,36
Grano saraceno (Fagopyrum esculentum)	10	5,79		
Mais (Zea mays)	15	8,69	1.982,00	17.222,59
Miglio (Panicum milia-ceum)	10	5,79	1.050,00	6.082,65
Patata (Solanum tuberosum)	5	2,90	8.484,00	24.573,91
Pisello (Pisum sativum)	10	5,79	2.599,00	15.056,01
Quinoa (Chenopodium quinoa Willdenow)	5	2,90		
Soia (Glycine max)	10	5,79	1.127,00	6.528,71
Tef (Eragrostis tef)	5	2,90		
Totale	100	57,93		

Note:

(*) CRA-INEA Produzioni standard 2010 per la Lombardia

3.3. Scenario agro-sociale

In questo scenario sono stati privilegiati gli ordinamenti produttivi ad alta intensità di lavoro. È auspicabile che nelle aree interessate dallo scenario agro-sociale possa essere praticata l'agricoltura sociale e possano insediarsi imprese in grado di ottenere il riconoscimento di fattoria sociale con il coinvolgimento di soggetti svantaggiati.

La Regione Lombardia distingue due principali tipologie di fattorie sociali:

- le fattorie sociali inclusive: sono le fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole quale elemento del processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le aziende che attuano/promuovono l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenza (alcolisti e tossicodipendenti), ex alcolisti, ex tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professional aziendale;
- le fattorie sociali erogative: sono le fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa, ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione, ad esempio, le aziende che attuano/promuovono la fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/educativi, rivolte a categorie svantaggiate.

te, ma anche aziende che svolgono attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale (quali agri-asili e agri-nidi).

Tabella 3.3.1 Produzione standard per alcuni ordinamenti colturali nelle aree dello scenario agro-sociale

Coltura	SAU (ettari)	Produzione standard (€/ettaro)*	Totale Produzione standard (€)
Ortaggi freschi in orto industriale	10,40	16.743,00	174.127,20
Ortaggi freschi in serra	1,00	44.301,00	44.301,00
Piante aromatiche, medicinali e spezie	1,00	20.000,00	20.000,00
Luppolo	1,00	13.600,00	13.600,00
Patate (comprese le patate primaticce)	2,00	8.484,00	16.968,00
Frutta fresca	2,00	11.312,00	22.624,00
Totale	17,40		238.428,20

Note:

(*) CRA-INEA Produzioni standard 2010 per la Lombardia

3.4. Scenario agro-produttivo

La tabella successiva evidenzia quello che potrebbe essere definito come stato ex ante delle aree dello scenario agro-produttivo. È evidente il basso valore della PS.

Tabella 3.4.1 Produzione standard per l'ordinamento orientato alla produzione di commodities agricole nello scenario agro-produttivo

Coltura	SAU (%)	SAU (ettari)	Produzione standard (€/ettaro)*	Totale Produzione standard (€)
Mais	50	22,25	1.982,00	44.099,50
Frumento tenero	20	8,90	1.308,00	11.641,20
Frumento duro	10	4,45	1.718,00	7.645,10
Soia	15	6,68	1.127,00	7.522,73
Colza	5	2,23	672,00	1.495,20
Totale	100	44,50		72.403,73

Note:

(*) CRA-INEA Produzioni standard 2010 per la Lombardia

4. Imprese, investimenti e finanziamenti

4.1. Le risorse imprenditoriali e l'assegnazione delle terre

Nell'assegnazione delle terre dovranno essere attentamente valutate le richieste delle imprese esistenti e di quelle di nuova costituzione. Per le prime si dovrà essere in grado di rispondere alle domande: si tratta di imprese già sostenibili? L'aumento della superficie coltivata migliora e garantisce la sostenibilità economico-finanziaria di medio-lungo periodo, tenuto conto degli oneri legati alla realizzazione e/o mantenimento delle fasce boscate, delle siepi e dei filari e dei vincoli di diversificazione colturale e di metodi di coltivazione?

Nel caso di imprese esistenti l'eventuale assegnazione di “nuovi appezzamenti” andrà verosimilmente a rafforzare gli indirizzi produttivi già adottati con successo. È il caso delle aziende specializzate in ortofrutticoltura e di quelle dove le “altre attività lucrative” (OGA – Other Activities, secondo la tipologia comunitaria di classificazione delle aziende agricole, di cui regolamento (CE) 1242/2008) – quali la lavorazione dei prodotti agricoli e la loro trasformazione da prodotti “primari” (latte) in prodotti “secondari” (formaggio) – direttamente connesse all'impresa agricola, contribuiscono in modo significativo alla formazione del reddito aziendale.

Gli ordinamenti produttivi delle nuove imprese sono [saranno] fortemente influenzati dalla Sau di cui le aziende potranno disporre. Per una serie di motivazioni di natura giuridica, di natura economica e di natura fiscale, è rilevante il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Per ottenere questo riconoscimento è necessario che il soggetto, in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile “*direttamente o in qualità di socio della società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro*” (rif. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i. – Allegato B.1.)¹¹.

In Regione Lombardia la verifica del *tempo dedicato* è effettuata deduttivamente a partire dalla dimensione e dall'ordinamento produttivo dell'impresa agricola cui si dedica – o intende dedicarsi – il richiedente. Il tempo di lavoro necessario all'azienda è calcolato attraverso tabelle regionali che riportano per ogni tipologia di coltivazione, di allevamento e di altre attività, il fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per capo allevato o per altre attività, espresso in giornate/anno o in ore/anno. “*Il requisito deve intendersi posseduto se si verifica che il fabbisogno di manodopera dell'azienda non è inferiore al cinquanta per cento del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo che è pari a 1800 ore. Pertanto, per ogni azienda agricola sarà possibile il conseguimento del requisito qui richiesto da parte di più soggetti (ciascuno per 900 ore) fino alla copertura del fabbisogno di manodopera dell'azienda stessa*”, così contemplano le *Linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale* in vigore in Lombardia (Allegato B.2.).

¹¹ “È imprenditore agricolo professionale colui che svolgendo attività agricola in qualità di titolare di impresa agricola ovvero coadiuvante in forma stabile e prevalente in impresa agricola ovvero socio di società agricola, può dimostrare contemporaneamente tre requisiti: a) possiede adeguate competenze professionali (requisito della professionalità); b) dedica all'attività suddetta almeno il 50% del proprio tempo complessivo (requisito del tempo dedicato); c) ricava dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (requisito del reddito ricavato)”. Regione Lombardia, D.g.r. 16 febbraio 2005, n. 7/20732 – Allegato B.2.

Nella successiva Tabella 3.5.1 si riportano, a titolo di esempio, i fabbisogni di manodopera per alcune colture e attività (i valori sono stati estrapolati dalla tabella allegata alla D.d.u.o 16 maggio 2012 n. 4209 – Allegato B.3).

Tabella 3.5.1 Fabbisogno di manodopera (Regione Lombardia) per la verifica del tempo dedicato ai fini del riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale

Coltivazioni/Attività	Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie (ore/anno)	
	Minimo	Massimo
CEREALI		
Cereali autunno vernini da granella (es. frumento)	26	45,5
Mais e sorgo da granella e da insilato	39	78
COLTURE INDUSTRIALI		
Patata	104	325
Soia, colza e girasole	26	45,5
FORAGGERE		
Prato stabile non irriguo e prato da vicenda	26	65
Prato stabile irriguo	91	104
ALTRE COLTIVAZIONI		
Actinidia	325	494
Melo e pero	325	520
Susino e pesco	429	520
Frutteto misto	325	650
Piccoli frutti, erbe aromatiche, erbe officinali e piante aromatiche	975	1950
Arboricoltura da legno di pregio a ciclo lungo	32,5	65
ORTIVE IN PIENO CAMPO		
Fino a 0,2 ettari – valori rapportati a un ettaro	780	2145
Oltre 0,2 ettari – valori rapportati a un ettaro	520	1300
Fragola	1625	1950
ORTIVE IN TUNNEL/SERRA		
Ortive	780	1950
Fragole	1950	2600
CASEIFICAZIONE		
Fino a 200 kg di latte/giorno per 100 kg di latte lavorato	900	900
Da 200 a 500 kg di latte/giorno per 100 kg di latte lavorato	718	718
Oltre 500 kg di latte/giorno per 100 kg di latte lavorato	598	598
ALTRE TRASFORMAZIONI		
Preparazione e confezionamento di confetture, succhi, sciroppi, salse, mostarda, sottolio e sottaceti, per 100 kg di prodotto fresco	20	39

Osservando i dati riportati nella tabella 3.5.1. è evidente che per ottenere il riconoscimento della qualifica di Iap è sufficiente un ettaro se le superfici sono destinate alla coltivazione di erbe officinali o di ortive; nel caso di ordinamenti colturali che prevedono la sola

coltivazione di cereali o di colture industriali quali colza o soia, la superficie necessaria sale a oltre 20 ettari (Allegato B.3). È chiaro che la dimensione minima delle nuove imprese non può essere definita a priori, a meno che, in sede di redazione dei bandi non si preveda l'assegnazione delle terre solo alle imprese con determinati ordinamenti produttivi.

Il riconoscimento della qualifica di Iap rileva anche per l'assegnazione dei titoli Pac¹² ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori¹³. Questi soggetti se non detengono alcun titolo, hanno diritto di ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili che detengono al 15 maggio. Se il valore unitario dei titoli eventualmente già posseduti è inferiore al valore della riserva nazionale, i valori unitari annuali sono aumentati sino al valore della riserva nazionale.

4.2. Politica agricola comune (Pac): il regime dei pagamenti diretti

Fin dalla sua nascita (1957) la Comunità economica europea ha riconosciuto la centralità del comparto agricolo attraverso specifiche regolamentazioni e finanziamenti. Ancor oggi la Politica agricola comune (Pac) rappresenta una delle più importanti politiche dell'Unione europea¹⁴. Dalla sua istituzione (1962) la Pac è stata tuttavia oggetto di numerose e sostanziali modifiche. Se in una prima fase l'attenzione era più rivolta alla quantità degli alimenti prodotti, nel corso degli anni la politica si è maggiormente orientata al mercato, privilegiando la qualità, la sicurezza alimentare e la tracciabilità, nel rispetto del benessere degli animali, dell'ampia tutela ambientale e della sostenibilità.

La più recente riforma della Pac (2013) ha introdotto misure specifiche per i pagamenti diretti verdi, collegati alla fornitura di beni pubblici ambientali, cercando di mettere in relazione produzione alimentare sostenibile, gestione sostenibile dei terreni e pratiche ecosostenibili. Pur rimanendo una politica comune a tutti i 28 paesi della Ue, la nuova Pac (2014-2020) consente agli Stati membri una certa flessibilità nella definizione dei modelli di pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Per poter beneficiare dei pagamenti diretti della Pac, è necessario che il richiedente sia un agricoltore professionale (*agricoltore attivo*). La condizione è dimostrata dall'iscrizione all'Inps, come coltivatore diretto o come imprenditore agricolo professionale, e dal possesso di partita Iva agricola (con dichiarazione annuale presentata per l'anno precedente). L'entità del sostegno diretto è diverso. Agli agricoltori che hanno presentato un'apposita domanda entro il 15 giugno 2015 Agea ha assegnato "nuovi diritti di aiuto" sulla base di quanto percepito negli anni precedenti. Al valore dei titoli attivati dall'agricoltore ogni anno va aggiunto il valore dell'importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), valore che è calcolato con un coefficiente fissato

¹² I titoli Pac sono "diritti di aiuto" (beni immateriali) istituiti nell'ambito del primo pilastro della Politica agricola comunitaria. I titoli generano annualmente un pagamento se sono "attivati" su un equivalente numero di ettari ammissibili; quindi, annualmente, l'agricoltore deve presentare una domanda di pagamento entro il 15 maggio per dimostrare il possesso dei titoli e della relativa superficie ammissibile. La terra e i titoli sono due beni distinti.

¹³ Sono considerati **giovani agricoltori** coloro che: a) si insediano per la prima volta in azienda agricola in qualità di capo azienda o che siano già insediati in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono il 2017, quindi coloro che sono insediati dopo il 15 maggio 2012; b) non hanno più di 40 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda unica Pac. Sono considerati **nuovi agricoltori** coloro che hanno iniziato la propria attività agricola nel 2013 e in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento Pac non oltre 2 anni dall'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola.

¹⁴ La spesa agricola rappresenta oggi il 38% del bilancio comunitario (era circa il 70% negli anni settanta del secolo scorso).

ogni anno (per il 2017 è pari a 0,4993). Si tratta di aiuti disaccoppiati erogati indipendentemente dal tipo di produzione ma subordinati all'osservanza di specifiche pratiche per la tutela dell'ambiente e della sanità delle produzioni agroalimentari. Solo per alcune colture è prevista la corresponsione di un aiuto alla produzione (aiuti accoppiati): è il caso della soia (55 euro/ettaro).

Si diceva che i giovani e i nuovi agricoltori hanno diritto di ricevere dalla riserva nazionale un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili che detengono al 15 maggio. Nel 2017 il valore dei titoli da riserva nazionale è pari a circa 223 euro/ettaro. A questo importo va aggiunto il pagamento del greening (pari a circa il 50% del valore dei titoli) e il pagamento per i giovani agricoltori (pari al 25% del valore dei titoli per i primi 90 ettari e che è concesso per un periodo massimo di 5 anni dall'insediamento). Procedendo quindi a una stima del pagamento diretto medio a ettaro, un giovane agricoltore che ha titoli di base del valore di 223 euro/ettaro, riceverà 111 euro/ettaro per il greening e 56 euro/ettaro come giovane agricoltore per un totale annuo di circa 390 euro/ettaro.

I pagamenti diretti della Pac costituiscono un'entrata certa per le aziende e attenuano gli effetti negativi derivanti dalla volatilità dei prezzi delle commodities agricole.

4.3. Gli investimenti infrastrutturali e le operazioni di sostegno del Psr 2014-2020

Tra gli interventi infrastrutturali, l'ipotizzato ponte verde di attraversamento della tangenziale nord Milano, è certamente il più oneroso (1-1,2 milioni di euro).

La realizzazione di siepi e filari può essere presa a carico del Parco Grugnotorto-Villoresi (come è avvenuto recentemente in alcune aree di Nova Milanese) o degli imprenditori agricoli (attraverso il sostegno del Psr).

Tra le possibili fonti di finanziamento va ricordato il bando "Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità" della Regione Lombardia rivolto a persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico (tra queste Comuni, Enti gestori di parchi, Consorzi di bonifica); è prevista la presentazione delle domande nel periodo 1 settembre-30 ottobre 2017. Si riassumono di seguito gli elementi salienti del bando.

Tabella 4.3.1 Tipologie di intervento previste nell'ambito del finanziamento di "Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità" (Regione Lombardia DG Agricoltura. D.d.u.o. 22 dicembre 2016, n. 13767)

Tipo-logia	Interventi ammissibili	Dimensioni minime e massime	Spesa massima ammissibile
A	Bosco	Uguale o maggiore di 3,00 ettari; non superiore a 20 ettari	Spesa massima ammissibile di 30.000 euro/ettaro per gli interventi e di 4.000 euro/ettaro per le relative manutenzioni, massimo per 3 anni.
B	Sistema verde a prevalenza di bosco: almeno il 70% della superficie deve essere destinata a soprassuolo forestale; la restante superficie può essere destinata a: - siepi, filari e fasce boscate e prati arbustati; - prati umidi, stagni, canneti, cariceti, aree umide, ripristino di lanche e fontanili, rinaturalizzazione spondale dei corsi d'acqua (esclusi interventi in alveo e consolidamenti se non a mezzo di ingegneria naturalistica); - nuovi prati stabili	Uguale o maggiore di 3,00 ettari; non superiore a 20 ettari	L'eventuale spesa per il recupero delle lanche non può essere superiore al 10% della spesa ammissibile.

Tipologia	Interventi ammissibili	Dimensioni minime e massime	Spesa massima ammissibile
C	<p>Sistema verde con bosco complementare: la superficie che deve essere destinata a soprassuolo forestale non può essere inferiore alla definizione di bosco di cui all'art. 42, comma 1 lettera a) della l.r. 31/2008 (superficie pari o superiore a 2000 m² e larghezza non inferiore a 25 metri) e non superiore al 70% della superficie complessiva a progetto. La restante superficie può essere destinata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siepi, filari e fasce boscate e prati arbustati; - prati umidi, stagni, canneti, cariceti, aree umide, ripristino di lanche e fontanili, rinaturalizzazione spondale dei corsi d'acqua (esclusi interventi in alveo e consolidamenti se non a mezzo di ingegneria naturalistica); - nuovi prati stabili 	Uguale o maggiore di 1,00 ettaro; non superiore a 20 ettari	
D	<p>Sistema verde lineare: fascia boscata o arbusteti (come da schema di impianto allegato alla provvedimento e al quale si rimanda). L'intervento deve costituire canale ecologico di connessione tra elementi con significativo grado di naturalità esistenti o quantomeno che ne rappresentino la naturale continuità di almeno uno di questi. Non sono ammessi a finanziamento le siepi o i filari, se non realizzati congiuntamente alla fascia boscata o all'arbusteto.</p>	Larghezza minima 10 m e comunque con una superficie minima di 1 ettaro. Non superiore a 20 ettari.	Spesa massima ammissibile di 30.000 euro/ettaro per gli interventi e di 4.000 euro/ettaro per le relative manutenzioni, massimo per 3 anni.
F	<p>Ripristino suolo fertile di aree impermeabilizzate e opere di deframmentazione e/o ricostruzione di varchi naturali unicamente se connesse al progetto principale di depermeabilizzazione</p>	Nessuna superficie minima. Non superiore a 20 ettari.	Massimo cofinanziamento: 200.000 euro per progetto.
G	<p>Acquisto di terreni da destinarsi alla realizzazione degli interventi di cui alle tipologie A, B, C e D. L'atto di compravendita deve riportare espressamente che l'acquisto dell'area è finalizzato alla realizzazione degli interventi indicati.</p>	Uguale o maggiore di 1,00 ettaro; non superiore a 20 ettari.	Spesa ammissibile non superiore a 200.000 euro in tre anni. Il costo a ettaro non potrà essere superiore al valore agricolo medio (VAM) definito a livello provinciale.
H	<p>Combinazione tipologie precedenti (ad esclusione di B+C e F+G)</p>	Uguale o maggiore di 1,00 ettaro; non superiore a 20 ettari.	Spesa ammissibile non superiore a 400.000 euro

Il Programma di sviluppo rurale in attuazione in Regione Lombardia prevede l'attivazione di 59 operazioni. Va precisato che i finanziamenti del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 sono opportunità da considerare nelle valutazioni di breve periodo (in termini, ovviamente, di possibilità di accesso). In un arco temporale di medio-lungo periodo, le tipologie di sostegno in essere possono essere prese in considerazione solo in un'ottica di tendenza.

Nelle tabelle che seguono sono riassunti gli elementi salienti delle operazioni di finanziamento rivolte agli agricoltori che possono rivestire un certo interesse nell'attuazione del progetto.

Tabella 4.3.2 Misura 8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (Psr 2014-2020 Regione Lombardia)

Operazione		Interventi finanziati	Contributo	Note
numero	descrizione			
8.1.01.	Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento	B1) Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli. Durata dell'impegno: 20 anni. La superficie minima oggetto della domanda e dell'impegno è pari a 1 ettaro	Il sostegno è erogato in forma di conto capitale ed è pari al 70% dei costi ammessi a contributo.	Sono finanziate le spese di realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone e di altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali.
8.1.02	Mantenimento di superfici imboschite	B1) Premio annuale per i costi di manutenzione e i mancati redditi. Durata del premio: 5 anni per la manutenzione; 12 anni per il mancato reddito	Premio per la manutenzione: 495 €/anno; premio per il mancato reddito: 295 €/anno	

Tabella 4.3.3 Misura 4. Investimenti materiali per le aziende (Psr 2014-2020 Regione Lombardia)

Operazione		Interventi finanziati	Contributo	Note
numero	descrizione			
4.1.01.	Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole	L'operazione sostiene gli investimenti compiuti dall'impresa agricola. In particolare gli interventi oggetto di sostegno sono: <ul style="list-style-type: none"> – opere di miglioramento fondiario, compresi la costruzione e l'ammodernamento di edifici rurali e manufatti a fini produttivi; – impianti di colture arboree ed arbustive specializzate pluriennali; – realizzazione e/o ammodernamento degli impianti di trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali; – investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli; – acquisto di impianti, macchine e attrezzature innovative 	Il sostegno è erogato in conto capitale ed è pari ad una percentuale dei costi ammessi a contributo che varia in funzione della tipologia dell'impresa: 45% per le aziende agricole condotte da giovani agricoltori; 35% per le altre imprese. La percentuale di sostegno degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti aziendali è pari al 35% della spesa ammessa a finanziamento.	Il richiedente deve essere in possesso della qualifica di IAP.
4.1.02.	Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari	Gli interventi per l'introduzione in azienda di soluzioni innovative, di tipo tecnologico e gestionale, sostenibili dal punto di vista ambientale, realizzati da imprese agricole che partecipano a progetti integrati di filiera, sviluppati in accordo con le imprese agroindustriali	Il sostegno è erogato in conto capitale ed è pari ad una percentuale dei costi ammessi a contributo che varia in funzione della tipologia dell'impresa: 45% per le aziende agricole condotte da giovani agricoltori; 35% per le altre imprese	Il richiedente deve partecipare a un Progetto integrato
4.4.01.	Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente	La realizzazione da parte delle imprese agricole di alcuni interventi non produttivi che aumentano	Il sostegno è erogato in conto capitale ed è pari al 100% dei costi am-	Possono richiedere il sostegno sia gli agricoltori, sia altri gestori

Operazione		Interventi finanziati	Contributo	Note
numero	descrizione			
	te alla conservazione della biodiversità	no la complessità dell'ecosistema, arricchiscono e diversificano il paesaggio rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna selvatica, svolgendo un'importante azione di salvaguardia della biodiversità sia vegetale che animale. In particolare è finanziata la realizzazione di siepi e filari nelle aree di pianura.	messi a contributo (definito con le modalità del costo standard).	del territorio.
4.4.02.	Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche	La realizzazione da parte delle imprese agricole di alcuni interventi non produttivi per una migliore gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.	Il sostegno è erogato in conto capitale ed è pari al 100% dei costi ammessi a contributo (definito con le modalità del costo standard).	Possono richiedere il sostegno sia gli agricoltori, sia altri gestori del territorio.

Tabella 4.3.4 Misura 6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (Psr 2014-2020 Regione Lombardia)

Operazione		Interventi finanziati	Contributo	Note
numero	descrizione			
6.1.01.	Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori	L'inserimento del giovane imprenditore agricolo come capo azienda	Il sostegno è erogato come premio di primo insediamento con un premio forfetario pari a 20.000 euro.	Il richiedente: <ul style="list-style-type: none"> - deve risultare imprenditore agricolo professionale (Iap) anche sotto condizione - avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; - insediarsi per la prima volta come titolare o legale rappresentante di un'impresa agricola o una società agricola e presentare domanda di aiuto entro 12 mesi dalla data di insediamento; - risultare agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento.
6.4.01.	Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche	Lo sviluppo di attività agrituristiche complementari all'attività agricola, per la diversificazione e la produzione di beni e servizi nei settori dell'artigianato, del turismo, della ristorazione, della didattica, dell'ambiente, del commercio e del sociale.	Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale; è pari a una percentuale (45% per i giovani agricoltori) dei costi ammessi a contributo fino a un massimo di 200.000 euro	Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve: <ul style="list-style-type: none"> - essere titolare di partita IVA attiva in campo agricolo; - essere in possesso di specifiche autorizzazioni

Tabella 4.3.5 Misura 10. Pagamenti agro-climatico-ambientali (Psr 2014-2020 Regione Lombardia)

Operazione		Interventi finanziati	Contributo	Note
numero	descrizione			
10.1.01.	Produzioni agricole integrate	L'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, attraverso il rispetto dei disciplinari di produzione integrata che favoriscono la riduzione dell'impiego di tali prodotti contribuendo così in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della qualità dell'acqua.	Il sostegno consiste in un pagamento annuale calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti. Gli importi dei premi sono diversificati a seconda delle colture (485 euro/ettaro per le colture orticole; 600 euro/ettaro per le colture arboree).	Gli impegni si applicano a tutta la superficie aziendale investita con le colture ammissibili; gli impegni devono essere rispettati per 5 anni. La superficie minima di adesione all'Operazione è pari a 1 ettaro per le colture orticole e per la vite e i fruttiferi.
10.1.02	Avvicendamento con leguminose foraggere	La conservazione dei tradizionali avvicendamenti colturali che comprendono la presenza di una leguminosa foraggiera.	Il sostegno consiste in un pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno ed è pari a 170 euro/ettaro.	Obbligo di rotazione della leguminosa ogni 3 anni; divieto di impiego di prodotti fitosanitari (è ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale). La durata degli impegni è di 6 anni.
10.1.04	Agricoltura conservativa	Un sostegno all'impresa agricola che adotta per la prima volta tecniche di agricoltura conservativa, quando è alto il rischio di errori, riconoscendole i maggiori costi e i mancati ricavi fino al raggiungimento delle condizioni agronomiche e pedologiche del nuovo equilibrio. Sono proposte due modalità: la semina su sodo e la minima lavorazione.	Il sostegno consiste in un pagamento annuale calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti. Gli importi dei premi sono diversificati in considerazione delle possibilità per il beneficiario di aderire ai soli impegni principali o di aderire agli impegni principali e, in aggiunta, agli impegni accessori (ad esempio, per la semina su sodo da agricoltura convenzionale il premio è pari a 240 euro/ettaro che sale a 420 euro/ettaro in caso di semina su sodo da agricoltura convenzionale + cover crops; Per la minima lavorazione il premio è pari a 185 euro/ettaro che sale a 365 euro/ettaro per la minima lavorazione + cover crops).	La superficie minima oggetto di impegno non deve essere inferiore al 100% della Sau a seminativo e comunque non deve essere inferiore a 1 ettaro.
10.1.06	Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02	Il mantenimento delle strutture vegetali lineari e delle fasce boscate realizzate rispettivamente con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02. Chi aderisce all'Operazione deve eseguire interventi di manutenzione attiva quali, ad esempio, l'irrigazione di soccorso, la reintegrazione delle fallanze, il contenimento della densità; il contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone, le potature.	Il sostegno consiste in un pagamento annuale calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi derivanti dal mantenimento delle strutture vegetali ed è pari a 420 euro/ettaro.	

Tabella 4.3.6 Misura 11. Agricoltura biologica (Psr 2014-2020 Regione Lombardia)

Operazione		Interventi finanziati	Contributo	Note
numero	descrizione			
11.1.01.	Conversione all'agricoltura biologica	Il sostegno alla conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologica, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta questo tipo di cambiamento.	Il sostegno consiste in un pagamento annuale calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti. Gli importi sono diversificati a seconda delle colture: <ul style="list-style-type: none"> - seminativi: 375 euro/ettaro; - colture orticole: 600 euro/ettaro; - colture arboree: 900 euro/ettaro; - prato permanente: 125 euro/ettaro; - colture foraggere per aziende zootecniche: 600 euro/ettaro. 	Gli impegni devono essere rispettati per 6 anni. Possono essere beneficiari gli agricoltori in attività. La superficie minima oggetto di impegno è pari a 1 ettaro.
11.1.02.	Mantenimento dell'agricoltura biologica	Il sostegno al mantenimento del metodo di produzione biologica, mediante il pagamento dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta l'adozione di tale pratica rispetto all'agricoltura convenzionale.	Il sostegno consiste in un pagamento annuale calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti. Gli importi sono diversificati a seconda delle colture: <ul style="list-style-type: none"> - seminativi: 345 euro/ettaro; - colture orticole: 540 euro/ettaro; - colture arboree: 810 euro/ettaro; - prato permanente: 110 euro/ettaro; - colture foraggere per aziende zootecniche: 540 euro/ettaro. 	Gli impegni devono essere rispettati per 6 anni. Possono essere beneficiari gli agricoltori in attività. La superficie minima oggetto di impegno è pari a 1 ettaro.

Tabella 4.3.7 Misura 16. Cooperazione (Psr 2014-2020 Regione Lombardia)

Operazione		Interventi finanziati	Contributo	Note
numero	descrizione			
16.4.01.	Filiere corte	<p>La cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole ed eventuali altri soggetti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di filiere corte. In particolare sono finanziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli studi di fattibilità del progetto, l'animazione, le spese di progettazione; - i costi di esercizio della cooperazione, relativi alle attività di progetto, limitatamente al primo anno di attività; - gli investimenti per adeguare ed allestire fabbricati e spazi aperti per la vendita diretta compreso l'acquisto di macchine ed attrezzature finalizzati alla vendita nell'ambito della filiera corta; - le azioni di promozione. 	<p>Il sostegno, erogato in forma di conto capitale, è pari ad una percentuale dei costi ammessi a sostegno. La percentuale è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% per studi di fattibilità, animazione, progettazione e costi di esercizio del progetto. La spesa ammissibile a finanziamento non potrà comunque superare una quota stabilita dalle disposizioni attuative; - 40% per gli investimenti e le azioni di promozione. 	<p>Possono essere beneficiari i partenariati di nuova costituzione o quelli già esistenti che intraprendono nuove attività.</p>
16.9.01	Agricoltura sociale, educazione ambientale ed alimentare	<p>La realizzazione di progetti, promossi in partenariato, relativi all'area dell'agricoltura sociale e rivolti alle fasce deboli e alle categorie svantaggiate (anziani, disabili, soggetti a rischio di esclusione sociale, ecc.), nonché progetti mirati all'erogazione di servizi educativi e didattici, strettamente collegati all'attività agricola (educazione ambientale alimentare) a supporto della collettività.</p>	<p>Il sostegno, erogato in forma di conto capitale, è pari al 50% dei costi ammessi a sostegno (massimo 25% del costo di progetto).</p>	<p>Possono essere beneficiari i partenariati di nuova costituzione o quelli già esistenti che intraprendono nuove attività. I asrternariati possono essere costituiti oltre che da agricoltori, anche da soggetti impegnati nella attività sociali quali cooperative sociali, onlus, istituzioni pubbliche competenti; nelle attività didattiche: scuole, università, comuni, enti parco e istituzioni culturali.</p>

4.4. Fattibilità economico-finanziaria

Alla luce dell'esperienza condotta in questi mesi, sembra in qualche modo superato il riferimento a un modello di gestione unitario. Pare più opportuno parlare di *modelli di gestione diversificati* o meglio di un processo condiviso pubblico-privato di definizione di modelli gestionali flessibili e funzionali all'attuazione degli scenari (agro-ambientale, agro-sociale e agro-produttivo) delineati.

Al momento non è possibile elaborare un piano economico-finanziario del progetto per incertezze legate: a) alla definizione dei modelli gestionali (a loro volta dipendenti dalle superfici a disposizione, dagli indirizzi culturali, dalle quote di trasformazione aziendale dei prodotti, dalla quantità dei beni e dalla qualità dei servizi che si possono o si intendono

vendere direttamente al consumatore¹⁵, dalla domanda “locale” delle mense e delle case di riposo); b) all’esplicitazione dei criteri di selezione (anche per quanto riguarda la numerosità) degli imprenditori (esistenti o nuovi) e delle organizzazioni; c) all’arco temporale di attuazione del progetto (che condiziona la possibilità di accesso a specifiche fonti di finanziamento pubblico). La scelta dei soggetti potrà basarsi sulla redditività degli ordinamenti produttivi, ma anche sulle modalità di coinvolgimento dei soggetti svantaggiati (fattorie sociali – Allegati C.1, C.2 e C.3), sulle sinergie che potranno essere attivate anche con soggetti esterni al comparto agricolo, ecc. Potrà essere preso in considerazione l’avvio di nuove filiere in ambito non solo agroalimentare, ma anche della cosmetica e della nutraceutica, prevedendo l’introduzione di alcune piante (oggi marginali a causa dei prezzi) negli ordinamenti colturali con benefici effetti sull’ambiente e sul reddito delle imprese, sia in quelle ad alta intensità occupazionale (scenario agro-sociale), sia in quelle più meccanizzate/meccanizzabili (scenario agro-ambientale e agro-produttivo).

¹⁵ È facilmente intuibile che questi elementi influenzano in modo significativo la redditività e la sostenibilità finanziaria dell’impresa.

5. Conclusioni

4.1. Imprenditorialità agricola e sostenibilità del progetto

La conoscenza dei soggetti e delle organizzazioni che potrebbero essere coinvolti nel progetto è di fondamentale rilevanza. Vi è infatti la necessità di indagare con maggior approfondimento i caratteri delle aziende esistenti, valutando sia per queste, sia per le “nuove”, l’efficacia e la sostenibilità del piano aziendale.

Per il piano aziendale si potrebbe far ricorso allo schema già adottato in ambito PSR (ved. Allegato D).

Per le aziende esistenti si potrebbe procedere con interviste dirette. Il metodo, pur gravoso in termini operativi, consente di acquisire con maggiore completezza e omogeneità quelle informazioni necessarie all’individuazione delle caratteristiche tipologiche aziendali. Il costo di sottrazione (C_s), l’indice di occupazione aziendale (O_a) e l’indice di stabilità dell’organizzazione aziendale (S_a) sono gli indici che più di altri hanno mostrato la loro efficacia nella classificazione delle imprese agricole¹⁶.

Gli indicatori citati descrivono aspetti parziali della complessità delle imprese. Vi è quindi la necessità di un valore sintetico di validità – e della vitalità – economica e sociale di ciascuna impresa. L’indice denominato tipologia aziendale (T_a) viene ricavato da una tabella a tripla entrata.

Valutare la stabilità organizzativa dell’impresa, intesa come capacità di perpetuare l’attività agricola, è importante soprattutto in contesti come quello in esame.

4.2. Definizione del processo

Un risultato significativo dell’esperienza condotta va certamente individuato nel processo di elaborazione delle modalità operative di definizione e di potenziale applicabilità del progetto nel contesto economico-sociale attraverso una serie di fasi successive di proposte-confronto tra Amministrazioni pubbliche, cittadini-imprenditori e cittadini-consumatori singoli o associati in gruppi più o meno strutturati e identificati.

I preliminari approfondimenti conoscitivi del contesto ambientale e socio-economico sono stati la base necessaria – in sede tecnico-amministrativa – per identificare con maggior chiarezza gli obiettivi specifici da perseguire e per affrontare in modo adeguato i diversi problemi.

¹⁶ Il costo di sottrazione unitario (C_s) rappresenta il valore della produzione annua che un’azienda realizza per unità di superficie e che viene perduta o acquisita quando tale superficie viene destinata ad altri usi o rientra nel circuito delle produzioni agricole.

L’indice di occupazione aziendale (O_a) fornisce una misura del peso dell’azienda in termini occupazionali ed evidenzia il valore del ruolo sociale dell’impresa o dell’organizzazione nel contesto territoriale. L’indice O_a viene stimato calcolando, con l’ausilio di coefficienti tecnici, le unità lavorative teoriche (ULT) occupate in azienda.

L’indice di stabilità dell’organizzazione aziendale (S_a) fornisce un’informazione qualitativa sulla fragilità dell’assetto organizzativo aziendale; in tal senso si ritiene che l’età del più giovane attivo a tempo pieno costituisca, nelle aziende dirette coltivatrici, un indicatore sufficientemente attendibile della stabilità presente e, soprattutto futura.

L'identificazione degli obiettivi specifici va considerato un momento di fondamentale importanza. L'esperienza ha messo in luce che il processo deve essere flessibile e deve essere sottoposto al vaglio/confronto attivo con i soggetti interessati – e cioè i consumatori e gli imprenditori –, ma anche con i semplici cittadini fruitori, in generale, di un bene comune quale è la terra e in tal senso interessati a una sua idonea valorizzazione.

Per un confronto efficace sono da evitare – o perlomeno da contrastare – situazioni di asimmetrie informative e di carenze formative. Queste situazioni potrebbero inficiare l'intero processo il cui risultato atteso è da individuare nella creazione graduale e condivisa di forme di gestione della “cosa pubblica” basate sull'innovazione tecnica e su un coinvolgimento sociale ampio e non su modelli tradizionali storicamente definiti.

Questa sequenza potrebbe incontrare stadi di relativa indeterminazione che vanno però superati attraverso sollecitazioni puntuali e costanti delle Amministrazioni pubbliche coinvolte. Gli stadi di indeterminazione possono così diventare una “forza” del progetto nella misura in cui la condivisione e il progressivo aggiustamento degli scenari alternativi concorrono a definire una “rete” dove le connessioni esistenti e quelle che si creano ai vari livelli (istituzionale, economico e sociale) – con il coordinamento di specifici contributi non solo e non necessariamente di carattere economico-finanziario, ma anche organizzativo e propositivo – producono risultati superiori alla somma dei contributi del singolo agente o della singola Organizzazione.

L'obiettivo di realizzare connessioni ecologiche in aree caratterizzate da urbanizzazione diffusa e pervasiva, ha evidenziato che questo è possibile potenziando l'attività delle imprese agricole esistenti – anche se oggi significativamente ridotte in termini numerici – ma anche favorendo la nascita di nuove forme di imprenditorialità aperte anche al sociale, intercettando il forte interesse espresso da soggetti giovani disposti a sperimentare e condividere “nuove agricolture” produttrici di beni materiali e immateriali meglio rispondenti al soddisfacimento non solo di necessità alimentari e ambientali, ma anche alla richiesta di nuove emozioni dei consumatori/cittadini; “nuove agricolture” nel contempo attente a favorire la conciliazione degli orari di lavoro con i tempi della vita. Determinante in tal senso il recupero di conoscenze diffuse di un sistema rurale che può ricostruire le immagini di paesaggi tradizionali, ma che deve anche “guardare avanti” accogliendo nuove colture e nuovi sistemi agrari e quindi “nuovi paesaggi sostenibili”.

È una missione innovativa e difficile perché richiede il coinvolgimento diretto di tutti – o di molti – come attori e non come semplici spettatori in questa sorta di “teatro della vita” capace di concretizzare una nuova forma di cooperazione strutturata pubblico/privata ormai non più eludibile.

Remedello, 10 giugno 2017

prof. dr. agr. Marcellina Bertolinelli



Bibliografia

- Bertolinelli M., Bettoni, F. Minelli R., 1999. *Agricoltura, paesaggio e suoli del comune di Orzi-vecchi*
- Bertolinelli M., Bettoni F., Minelli R., Rebecchi B., 2004, *Pianificazione agricola nel parco delle colline di Brescia*, Atti del Convegno Internazionale, Il sistema rurale. Una sfida per la progettazione tra salvaguardia, sostenibilità e governo delle trasformazioni, Milano 13-14 ottobre 2004, Libreria Clup srl, pp. 551-558
- A. Frascarelli, 2017, *Nuove tendenze alimentari, una risorsa per gli agricoltori*, Informatore agrario n. 10, pag. 5
- S. Negrelli, 2013, *Le trasformazioni del lavoro*, Editori Laterza
- Sartorio G., Martinengo M.C., 2010, *I volti del consumo. Ripensare i consumi in una società che cambia*, Giappichelli Editore
- D. Velo, F. Velo, 2013, *A social market economy and european economic monetary union*, Peter Lang

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

*Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano:
attuazione e riqualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali*

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegati

*Comune di Cinisello Balsamo
Comune di Nova Milanese
Parco Nord Milano
Parco Grugnotorto-Villoresi*

Progetto realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo denominato "Connessioni ecologiche 2014"

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

*Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e ri-
qualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali*

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato A

Quadro sinottico degli incontri e delle attività

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e riqualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato A

Quadro sinottico degli incontri e delle attività

Comune di Cinisello Balsamo

Comune di Nova Milanese

Parco Nord Milano

Parco Grugnotorto-Villoresi

Progetto realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo denominato "Connessioni ecologiche 2014"

Tabella 1 Quadro sinottico degli incontri e delle attività

<i>Rif.</i>	<i>Data</i>	<i>Luogo</i>	<i>Attività svolta</i>	<i>Note</i>
1	5 gennaio 2016	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Incontro con Maurizio Cabras, Assessore all'Urbanistica	Notizie e chiarimenti sull'avvio dell'attività
2	15 gennaio 2016	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Riunione del Gruppo di lavoro	
3	19 febbraio 2016	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Riunione del Gruppo di lavoro	
4	9 marzo 2016	Studio arch. Gioia Gibelli, Milano	Riunione Consulenti esterni	
5	21 marzo 2016	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Riunione del Gruppo di lavoro	
6	30 marzo 2016	Uffici comunali di Nova Milanese	Incontro MB con Andrea Apostolo, Assessore all'Ecologia e Cultura, Giorgio Brioschi, responsabile del settore Gestione del territorio, Luisa Como, responsabile del Servizio Ecologia e altri Tecnici comunali (censimento e valutazione delle attività delle imprese agricole esistenti sul territorio)	
7	30 marzo 2016	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Incontro MB con Pier Guglielmo Tripodi, responsabile ufficio Commercio (verifica delle imprese agricole attive)	
8	30 marzo 2016	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Incontro MB con Salvatore Longo, Ufficio Anagrafe (aggiornamento dei dati censuari, rif. Censimento agricoltura 2010)	
9	11 aprile 2016	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Riunione del Gruppo di lavoro	
10	14 ottobre 2016	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Riunione del Gruppo di lavoro	
11	28 ottobre 2016	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Riunione del Gruppo di lavoro	
12	26 novembre 2016	Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo	Convegno Agriconnessi. Relazione MB <i>Connessioni agro-ecologiche ed economia. L'agricoltura possibile di prossimità</i>	
13	14 dicembre 2016	Politecnico di Milano	Incontro MB con il prof. Lanzani, Presidente del Parco Grugnotorto-	


Rif.	Data	Luogo	Attività svolta	Note
			Villoresi	
14	28 dicembre 2016	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Riunione del Gruppo di lavoro	
15	12 gennaio 2017	Studio arch. Gioia Gibelli, Milano	Riunione Consulenti esterni	
16	13 gennaio 2017	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Riunione del Gruppo di lavoro	
17	25 gennaio 2017	Nova Milanese	Con Anna Crimella, Giorgio Brioschi, visita a 2 aziende agricole e colloqui con gli imprenditori	1) Azienda agricola Fratelli Ponti società agricola (impresa a indirizzo zootecnico; il latte bovino è trasformato per il 70% in formaggi freschi e stagionati venduti direttamente nello spaccio aziendale. È effettuata la vendita diretta al consumatore di latte crudo attraverso un apposito distributore presente in azienda). 2) Azienda agricola le 4 stagioni di Doronzo Cristina (impresa a indirizzo ortofrutticolo che attua la vendita diretta in azienda e nei mercati comunali. Orticoltura protetta. Da segnalare la coltivazione – e la vendita - della scorzobianca (<i>Tragopogon porrifolius</i>) pianta erbacea della quale viene consumata, cotta, la radice.
	27 gennaio 2017		Revisione della bozza del questionario Ristorazione collettiva predisposto da Anna Crimella	
18	1 febbraio 2017	Nova Milanese	Con Anna Crimella, Giorgio Brioschi, visita a 2 aziende agricole e colloqui con gli imprenditori	1) Passoni Giorgio (vivaista e manutentore di giardini. Una parte della superficie a disposizione è stata coltivata nel 2016 a colza e soia di 2° raccolto). 2) Il Germoglio di Passoni Tiziano (vivaista e manutentore di aree verdi).
19	10 febbraio 2017	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Riunione del Gruppo di lavoro	
20	21 febbraio 2017	Sala Commissioni comunali di Nova Milanese	1° incontro del Tavolo tematico "L'agricoltura sotto casa"	

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

<i>Rif.</i>	<i>Data</i>	<i>Luogo</i>	<i>Attività svolta</i>	<i>Note</i>
21	6 marzo 2017	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Riunione del Gruppo di lavoro	
22	9 marzo 2017	Sala Commissioni comunali di Nova Milanese	2° incontro del Tavolo tematico "L'agricoltura sotto casa"	
23	19 aprile 2017	Uffici comunali di Cinisello Balsamo	Riunione del Gruppo di lavoro	
24	25 maggio 2017	Sala consiliare di Nova Milanese	Partecipazione alla presentazione degli interventi di recupero dell'ex cava Eges	
25	8 giugno 2017	Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo	Partecipazione all'evento di chiusura del progetto Agriconnessi	

Remedello, 10 giugno 2017

prof. dr. agr. Marcellina Bertolinelli



Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

*Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grignotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e ri-
qualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali*

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato B

Disposizioni in materia di imprenditore agricolo professionale

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

*Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e ri-
qualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali*

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato B.1

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa
in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo
2003, n. 38

(G.U. n. 94 del 22 aprile 2004)

Capo I - SOGGETTI E ATTIVITA'

Art. 1. Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) *(lettera soppressa dall'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 101 del 2005)*

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

(lettera così modificata dall'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 101 del 2005)

3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 101 del 2005)

4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 3, decreto legislativo n. 101 del 2005)

5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed

assistenziale per l'agricoltura.

(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 4, decreto legislativo n. 101 del 2005)

5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 4, decreto legislativo n. 101 del 2005)

5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 4, decreto legislativo n. 101 del 2005)

5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 4, decreto legislativo n. 101 del 2005)

5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 4, decreto legislativo n. 101 del 2005)

Art. 2. Società agricole

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(comma così modificato dall'art. 36, comma 8, legge n. 221 del 2012)

2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)

3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'[articolo 2188 e seguenti del codice civile](#). Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 101 del 2005)

4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1096, legge n. 269 del 2006))

Art. 3. Imprenditoria agricola giovanile

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.».

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: *«alla data del 1° gennaio 2000»*, sono sostituite dalle seguenti: *«alla data del subentro»*.

3. (abrogato dall'articolo 1, comma 1070, legge n. 269 del 2006)

4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.».

5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

(comma così modificato dall'articolo 5 della legge n. 306 del 2004)

Art. 4. Norme sulla vendita di prodotti agricoli

1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.

2. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali»*.

Art. 5. Attività agromeccanica

1. E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Art. 6. Organizzazioni di produttori

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;».

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.».

3. All'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «*direttamente dall'organizzazione*», sono aggiunte le seguenti: «*con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto*».
4. All'articolo 26, comma 3, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «*ai fini del presente decreto*», sono inserite le seguenti: «*e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria*».
5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«*5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.*».
6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«*7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.*
7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.».
7. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorità nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformità con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e del mercato.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.
9. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «*Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo*» sono sostituite dalle seguenti: «*Entro il 31 dicembre 2004*».
10. Le Regioni hanno facoltà di derogare all'obbligo prescritto dall'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
11. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«*c-bis) per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e sociale della regione*».
12. All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori è ridotto del cinquanta per cento.
13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, nonché la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:*
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa

comunitaria;

b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.».

Capo II - INTEGRITA' AZIENDALE

Art. 7. Conservazione dell'integrità fondiaria

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Conservazione dell'integrità aziendale). 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.

2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richiada, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.

8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.».

11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.

(comma introdotto dall'articolo 3, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)

11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1.

(comma introdotto dall'articolo 3, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)

11-quater. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001.

(comma introdotto dall'articolo 3, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)

Art. 8. Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari

1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.

2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 9. Ricomposizione fondiaria

1. Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.

2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

Art. 10. Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto

1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Art. 11. Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa

1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.

Art. 12. Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.

Capo III - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13. Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore

1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è

integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 503 del 1999, è realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000.
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le

informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltrò dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.

8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(comma introdotto dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge n. 182 del 2005)

11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente: «3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

(comma così modificato dall'articolo 4, comma 5, decreto legislativo n. 101 del 2005)

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che

esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
(comma così sostituito dall'articolo 4, comma 6, decreto legislativo n. 101 del 2005)

13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

(comma introdotto dall'articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.

(comma introdotto dall'articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)

13-quater. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.

(comma introdotto dall'articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)

13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

(comma introdotto dall'articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2005)

Art. 15. Scritture contabili per le altre attività agricole e coordinamento normativo in materia fiscale

(omissis)

Art. 16. Crediti in discussione presso la Camera arbitrale

(omissis)

Capo IV - TUTELA DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE

Art. 17. Promozione del sistema agroalimentare italiano

(omissis)

Art. 18. Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari

1. L'AGEA quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio 1985. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, è sostituito dal seguente:
«7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni.».


3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, l'AGEA può avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «*ai sensi dell'articolo 357 del codice penale*», sono aggiunte le seguenti: «*, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale*».

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a. trasferite in attuazione del presente articolo.



Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e ri-qualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato B.2

Regione Lombardia Dgr 16 febbraio 2005 n.7-20732.
Linee guida per il riconoscimento della qualifica di IAP

l'art. 6, comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura - 2° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2005, e bilancio pluriennale 2005-2007 a legislazione vigente e programmatico, ed al documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi» spesa in conto capitale, UPB 5.0.4.0.3.254 «Fondo per progetti infrastrutturali», capitolo 5.0.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» la dotazione finanziaria è ridotta di € 854.590,93, di competenza e di cassa, nel 2005, € 319.281,81, di competenza, per il 2006 ed € 170.918,18, di competenza per il 2007;

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» spesa in capitale, UPB 2.3.4.6.3.39 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali» è istituito il capitolo 2.3.4.6.3.39.6700 Contributo per il sub progetto «Una grande foresta tra i due fiumi» con la dotazione finanziaria di € 854.590,93, di competenza e di cassa, nel 2005, € 319.281,81, di competenza, per il 2006 ed € 170.918,18, di competenza, per il 2007;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20050128)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20694

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007, disposte ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 3° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2005, e bilancio pluriennale 2005-2007 a legislazione vigente e programmatico, ed al documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi» spesa in conto capitale, UPB 5.0.4.0.3.254 «Fondo per progetti infrastrutturali», capitolo 5.0.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» la dotazione finanziaria è ridotta di € 14.490.000,00 di competenza e di cassa, nel 2005 ed € 18.705.494,00, di competenza, per il 2006;

- alla funzione obiettivo 4.8.5 «Potenziamento dei poli logistici, dei centri intermodali e del sistema idroviario» spesa in conto capitale, UPB 4.8.5.1.3.134 «Interventi di completamento, sviluppo e riorganizzazione dei flussi logistici e delle relative infrastrutture» sono istituiti i capitoli:

- 4.8.5.1.3.134.6701 «Contributo per la ristrutturazione dello svincolo di Lambrate sull'autostrada A52 - Tangenziale est di Milano» con la dotazione finanziaria di € 3.850.000,00, di competenza e di cassa, nel 2005 ed € 8.065.494,00, di competenza, per il 2006;

- 4.8.5.1.3.134.6702 «Contributo per il completamento della viabilità tra lo svincolo di Lambrate ed il Centro intermodale di Segrate» con la dotazione finanziaria di € 10.640.000,00, di competenza e di cassa, nel 2005 ed € 10.640.000,00, di competenza, per il 2006;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20050129)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20732

(4.3.0)

Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammmodernamento delle aziende agricole;

Visto il Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto il Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;

Vista la legge 9 maggio 1975 n. 153 Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura, ed in particolare l'art. 12 che introduce la definizione di Imprenditore agricolo a titolo principale;

Visto il d.m. 12 settembre 1985 Disposizioni recanti criteri e modalità di ordine generale per l'applicazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto il d.m. 26 settembre 1985 Modificazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1985 recante norme di attuazione al regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto il d.m. 26 marzo 1986 Modificazioni ed integrazioni ai d.m. 12 settembre 1985 e d.m. 26 settembre 1985 recanti norme di attuazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto il d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57» ed, in particolare l'art. 10 che modifica, integrandola, la definizione di imprenditore agricolo a titolo principale fornita dall'art. 12 della l. 153/75 citata;

Visto il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38;

Considerato che con tale provvedimento legislativo nazionale (all'art. 1) viene introdotta la figura dell'imprenditore agricolo professionale che sostituisce ai fini della normativa statale e regionale la figura dell'Imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) introdotta dall'art. 12 della l. 153/75 che viene infatti abrogato;

Considerato che a seguito delle novità legislative introdotte dal d.lgs. 99/2004 sono state approvate modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2000 n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» e successive modificazioni ed in particolare l'allegato A definendo, tra l'altro, la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);

Vista la l.r. 11/98 che attribuisce alle Province l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;

Ritenuto, da parte del Direttore Generale di proporre l'approvazione di un testo di linee guida per il riconoscimento della figura di Imprenditore Agricolo Professionale;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Recepte le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare il testo delle «Linee guida per il riconoscimento della figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)» allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del presente atti sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

1. Finalità e ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94) viene introdotta la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) che sostituisce ai fini della normativa statale la figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) introdotta dall'art. 12 della l. 153/75, che viene abrogato.

La Regione Lombardia ha introdotto la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale nel proprio ordinamento modificando l'allegato A della l.r. 7/2000 in cui per quanto attiene i requisiti della nuova figura si opera un rinvio alle disposizioni del d.lgs. 99/04 citato.

Il riconoscimento della nuova figura di IAP a mente di quanto previsto dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» è funzione trasferita alla competenza delle amministrazioni provinciali.

Al fine, comunque, di consentire un raccordo che garantisca una uniformità di procedure per il riconoscimento della qualifica in parola si ritiene necessaria l'adozione della presente circolare che detti linee guida per riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi delle normative statale e regionale.

Il presente atto si ispira a criteri di decentramento amministrativo di cui alla l.r. 4 luglio 1998, n. 11, a criteri di semplificazione, armonizzazione ed informatizzazione dell'azione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ai principi attuativi dettati dalla normativa comunitaria e nazionale per la gestione degli interventi pubblici in ambito agricolo di cui al d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 ed al d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, con particolare riguardo a quanto disposto sul fascicolo aziendale previsto dal d.P.R. 503/99 quale parte dell'anagrafe delle aziende agricole prevista dallo stesso d.P.R., cui la Regione Lombardia ha dato applicazione con la l.r. 7/2000 art. 2 commi 2, 3 e 4 e la deliberazione Giunta regionale 7/5327 del 2 luglio 2001 (organizzazione e gestione dell'anagrafe delle imprese agricole ed agroindustriali della Lombardia), modificata ed integrata dalla deliberazione Giunta regionale 7/12103 del 14 febbraio 2003.

2. L'imprenditore agricolo

La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Sulla base di tali disposizioni, l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta:

1. alla coltivazione del fondo;
2. alla silvicoltura;
3. all'allevamento degli animali;
4. all'esercizio di attività connesse alle precedenti.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si considerano «connesse» le attività, svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo.

Come accennato, le attività di trasformazione e simili possono avere ad oggetto anche prodotti acquistati da terzi, purché risultino prevalenti i prodotti propri. Al riguardo, si evi-

denza che, al fine di verificare la prevalenza, è necessario confrontare in termini quantitativi o di valore i beni ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi, fermo restando che i prodotti acquistati devono comunque essere prodotti agricoli (ad esempio, uva per la produzione del vino).

Infine, aspetto più innovativo della norma, sono ricondotte all'area dell'impresa agricola le attività dirette alla fornitura di servizi; a tal fine occorre sottolineare che la norma dell'art. 2135, ultimo comma, consente all'imprenditore agricolo, che intende fornire servizi a terzi, di utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale, sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi.

Nel primo caso (solo attrezzature normalmente utilizzate nell'attività principale) il requisito della prevalenza è ovviamente rispettato, perché l'imprenditore utilizza «esclusivamente» attrezzature utilizzate nella sua attività aziendale.

Nel secondo caso (utilizzo anche di altre attrezzature) il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall'impiego delle attrezzature normalmente utilizzate nell'attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l'utilizzo delle altre attrezzature.

Analoga definizione dell'imprenditore agricolo è fornita dalla normativa regionale: al punto 3 dell'allegato A della l.r. 7/2000.

3. L'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

La definizione di Imprenditore Agricolo Professionale è fornita dai commi 1 e 3 dell'art. 1 del d.lgs. 99/2004.

Ai sensi del comma 1 citato, è Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Ai sensi del comma 3 citato, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Per quanto attiene a quanto previsto sul requisito dell'esclusività agricola dell'oggetto sociale delle società a cui può essere riconosciuta la qualifica di IAP ricordiamo quanto previsto dall'art. 2 del citato d.lgs. 99/04.

I primi due commi dell'art. 2 (*Società agricole*) citato prevedono che:

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

La normativa regionale (punto 4 dell'allegato A della l.r. 7/2000) prevede che «Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia all'art. 1, commi 1 e 3 del d.lgs. 29 marzo 2004 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38».

Alla luce di quanto esposto, la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere riconosciuta a:

1. Persone fisiche: imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del d.lgs.99/04;

2. Persone giuridiche:

a) società agricole di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) in possesso dei requisiti di cui alla lett.a comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. 99/04;

b) società agricole cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, in possesso dei requisiti di cui alla lett. b comma 3 dell'art. 1 del d.lgs.99/04;

c) società agricole di capitali: (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) anche a scopo consortile in possesso dei requisiti di cui alla lett.c comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. 99/04.

Tutti i soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale devono essere registrati, attraverso il SIARL, nell'anagrafe delle imprese agricole lombarde, istituita con la sopra citata deliberazione Giunta regionale VII/5327 del 2 luglio 2001, modificata ed integrata dalla deliberazione Giunta regionale 7/12103 del 14 febbraio 2003.

4. Riconoscimento della qualifica di IAP a persone fisiche

È imprenditore agricolo professionale colui che svolgendo attività agricola, in qualità di titolare di impresa agricola ovvero coadiuvante in forma stabile e permanente in impresa agricola ovvero di socio di società agricola, può dimostrare contemporaneamente tre requisiti:

a) possiede adeguate conoscenze professionali (*requisito della professionalità*);

b) dedica all'attività suddetta almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (*requisito del tempo dedicato*);

c) ricava dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (*requisito del reddito ricavato*).

Relativamente ai requisiti sub b) e c) per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, le percentuali sono ridotte al 25%

Le imprese agricole singole e associate nella quale il richiedente la qualifica svolge la sua attività, devono essere titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - Sezione speciale e le cooperative agricole iscritte all'albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive di cui al d.m. 23 giugno 2004 «Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile» (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162). Si evidenzia che la l. 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), all'art. 2 comma 3, dispone che l'iscrizione al registro imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dal d.lgs. n. 313 del 2 settembre 1997.

Ai soli fini istruttori, pur non costituendo requisito per l'ammissione, è necessario che il richiedente dimostri la sua posizione nei riguardi dell'INPS.

4.a Verifica del requisito della professionalità

Per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica del possesso in capo al richiedente di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio.

Per la verifica del requisito in parola, appare ragionevole seguire in linea generale i criteri utilizzati per la stesura del Piano di sviluppo rurale della Lombardia, approvato con deliberazione Giunta regionale 7/724 del 28 luglio 2000 avente ad oggetto «Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombar-

dia», che costituisce la attuazione di quanto previsto dal Reg. 1257/99.

La capacità professionale è presunta per la persona che:

a) abbia esercitato per almeno 2 anni attività agricola come titolare, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

oppure:

b) sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario; di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

Il possesso del requisito della capacità professionale qualora non si rientri nelle ipotesi sopra descritte potrà essere conseguito, a prescindere dall'età del richiedente, esercitando per due anni attività agricola come titolare o coadiuvante familiare ottenendo il riconoscimento della qualifica sotto condizione

4.b Verifica del requisito del tempo dedicato

Risultando complesso determinare il requisito del tempo di lavoro dedicato all'agricoltura come percentuale di un tempo massimo di lavoro annuo (difficilmente stimabile e comunque verosimilmente portatore di disparità non giustificabili) si ritiene opportuno che la verifica di tale requisito sia effettuata deduttivamente a partire dalla dimensione e caratteristiche (ordinamento produttivo) dell'impresa agricola cui si dedica il richiedente.

Attraverso le tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera (decreto Direttore Generale Agricoltura n. 29730 del 23 novembre 2000, così come modificato dal decreto Direttore Generale Agricoltura n. 14892 del 20 giugno 2001 che per ogni tipologia di coltivazione o di allevamento riportano il fabbisogno di manodopera per ha di superficie o per capo allevato espresso in giornate/anno) è possibile calcolare il fabbisogno totale di manodopera necessaria all'azienda in cui il richiedente svolge attività agricola.

I dati desumibili dalle tabelle devono essere intesi, comunque, in modo indicativo, essendo facoltà della amministrazione competente al riconoscimento integrarli, per tipologie di attività non ricomprese nelle tabelle, ovvero distaccarsene motivatamente, per quanto riguarda per le risultanze della comparazione tra attività e ore di lavoro necessarie, in presenza di casi specifici opportunamente motivati.

Il requisito deve intendersi posseduto se si verifica che il fabbisogno di manodopera dell'azienda non è inferiore al cinquanta per cento del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo che è pari a 1800 ore.

Pertanto, per ogni azienda agricola sarà possibile il conseguimento del requisito qui richiesto da parte di più soggetti (ciascuno per 900 ore) fino alla copertura del fabbisogno di manodopera dell'azienda stessa.

A mente di quanto previsto dal d.lgs.99/04 comma 1, il tempo dedicato dal soggetto richiedente alle attività agricole svolte nell'ambito di società (società di persone, cooperative o di capitali) qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile è da ricomprendere nel computo del tempo di lavoro dedicato all'agricoltura. Per la verifica del requisito del tempo dedicato nei casi di soci di società si può fare riferimento all'azienda che si dichiara di collaborare a condurre partecipando alla società. Si ricorda comunque che non possono essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa azienda oltre il fabbisogno dell'azienda stessa.

Le verifiche riguardo all'azienda saranno effettuate sui dati contenuti nell'anagrafe delle imprese agricole ed agroindustriali della Lombardia di cui al d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 a cui l'azienda deve essere iscritta.

Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, il fabbisogno di manodopera non deve essere inferiore al venticinque per cento del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo che è pari a 1800 ore.

Costituiscono attuazione di quanto previsto dall'art. 17 reg. CE 1257/99 l'elenco dei Comuni ricadenti in zone di montagna riportato nell'allegato I del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia deliberazione Giunta regionale 7/724 del 28 luglio 2000 «Regolamento CE 1257/1999

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia», nonché l'elenco dei comuni inseriti successivamente nella delimitazione delle zone omogenee per la costituzione delle Comunità Montane approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. VII/872 del 30 luglio 2003

4.c Metodo di calcolo del requisito reddito ricavato

Per il calcolo è necessario costruire un rapporto tra due grandezze:

- reddito prodotto dall'attività agricola svolta dal richiedente
- reddito globale da lavoro del richiedente

per *reddito prodotto dall'attività agricola* si considera l'imponibile assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Detta imposta viene calcolata sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza (intesa come presupposto impositivo) allo stadio della sua produzione e pertanto la base imponibile, calcolata secondo le modalità previste dal d.lgs. 446/97 (istitutivo dell'IRAP), appare l'indice migliore per le finalità della presente verifica.

Di fatto il reddito prodotto dall'attività agricola è costituito da quanto effettivamente prodotto (imponibile IRAP [riferimento mod. UNICO anno/persone fisiche quadro IQ]) cui è necessario sommare i contributi pubblici (comunitari, statali, regionali).

Il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola dovrà tenere conto anche di quelle voci di reddito che pur non scontando aliquota IRAP ridotta, risultando tra attività di impresa o altro (ad esempio agriturismo con reddito non determinato forfettariamente, allevamento eccedentario), sono riconducibili ad attività previste dall'art. 2135 del codice civile.

La presenza di specifiche condizioni (a titolo esemplificativo ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli non venduti nell'anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole o pioppicole o forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l'avvio della coltura) possono motivatamente essere considerate come eventi eccezionali che distorcono l'informazione che l'imponibile IRAP fornisce riguardo il reddito prodotto dall'attività agricola. Le amministrazioni su richiesta dell'interessato ed a seguito di opportune verifiche possono tener conto di dette particolari condizioni al fine della verifica del requisito di cui trattasi.

A mente di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. 99/04 sono da considerare al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola anche i redditi derivanti al soggetto richiedente dalla sua qualità di socio di società agricole.

Si ritiene che il reddito derivante dalla qualifica di socio in società agricole potrà essere calcolato prendendo come riferimento l'imponibile IRAP della società cui appartiene il richiedente rapportato alla quota di partecipazione dello stesso alla società. Si ricorda che le attività agricole svolte da società (con esclusione delle società semplici) sono considerati fiscalmente come reddito di impresa.

A mente dell'art. 3 co. 1 lett d) d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sono esclusi della applicazione dell'IRAP i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a € 2.582,28 o a € 7.746,85, per gli agricoltori operanti in piccoli comuni montani o nelle zone appositamente delimitate, che sono esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1973 n. 633, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 313, sempreché non abbiano rinunciato all'esonerazione a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Per tali soggetti il reddito prodotto dall'attività agricola potrà essere calcolato utilizzando la metodologia dei Redditi lordi standard (definizione-decisione della Commissione n. 463/78/CE finalità - reg. CE n. 65 del 1979 ultimo aggiornamento: pubblicazione GUCE n. 179 del 27 giugno 2000 la tabella dei redditi lordi standard è l'allegato 1 al Piano di Sviluppo Rurale della Lombardia).

L'esclusione IRAP per i soggetti esonerati vale soltanto per quelli che rientrano nel reddito agrario (società semplici, persone fisiche, enti non commerciali) e non per le altre società di persone e capitali.

Per *reddito globale da lavoro dell'imprenditore* si considera la somma dei redditi di seguito indicati:

1. *redditi da lavoro dipendente* (art. 46-48 d.P.R. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno/persone fisiche quadro RC] (con l'esclusione dei redditi da pensione e gli assegni ad esse equiparati e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo)

2. *redditi da lavoro autonomo* (artt. 49-50 d.P.R. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno/persone fisiche quadro RE]

3. *redditi di impresa* (art. 51 e segg. d.P.R. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno/persone fisiche quadri RF e RG] (si ricorda che ancorché fiscalmente il reddito derivante da attività agricole prodotto da società di capitali è considerato reddito di impresa, detto reddito è da intendersi reddito da partecipazione e pertanto non deve essere incluso in quanto già compreso nel reddito da attività agricola)

4. *redditi prodotti dall'attività agricola* (vedere sopra la grandezza prima determinata)

5. *redditi diversi* (artt. 81-85 d.P.R. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno/persone fisiche quadro RL]

Per la verifica del requisito del reddito sarà necessario che:

Il reddito prodotto dall'attività agricola sia almeno il 50% del reddito globale da lavoro dell'imprenditore.

Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Costituiscono attuazione di quanto previsto dall'art. 17 reg. CE 1257/99 l'elenco dei Comuni ricadenti in zone di montagna riportato nell'allegato 1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia deliberazione Giunta regionale 7/724 del 28 luglio 2000 «Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia», nonché l'elenco dei comuni inseriti successivamente nella delimitazione delle zone omogenee per la costituzione delle Comunità Montane approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. VII/872 del 30 luglio 2003.

5. Riconoscimento della qualifica a persone giuridiche

5.a Riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone

Le società di persone possono essere riconosciute IAP previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;

b) almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.

Relativamente alle procedure di riconoscimento della qualifica di IAP a persone giuridiche in cui i soci non siano ancora in possesso della qualifica stessa, si ricorda che il d.lgs. 99/04 consente di ricomprendere nel calcolo del reddito agricolo e del tempo dedicato alle attività agricole i redditi di partecipazione ed il tempo dedicato in società qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Pertanto, per quanto attiene il possesso del requisito sub b), qualora nella compagine sociale non siano già presenti soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP, sarà possibile il riconoscimento della qualifica dei soci quali persone fisiche e successivamente il riconoscimento della qualifica alle persone giuridiche di cui sono soci le persone fisiche precedentemente riconosciute.

5.b Riconoscimento della qualifica di IAP a società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile

Le società cooperative, società cooperative agricole di conduzione e/o allevamento, di servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché quelle di trasformazione dei prodotti zootecnici si possono identificare utilizzando la classificazione prevista per l'albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive di cui al d.m. 23 giugno 2004 «Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile» (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162).

Le società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile, potranno essere riconosciute IAP previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;

b) almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Valgono analoghe considerazioni formulate per il riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone

5.c Riconoscimento della qualifica di IAP a società di capitali

Le società di capitali possono essere riconosciute previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;

b) quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Gli amministratori delle società (artt. 2380-2395, 2434, 2465-2468, 2487 c.c.) sono organi della società che svolgono attività di gestione e rappresentanza, in esecuzione al contratto sociale. È importante ricordare che:

a) nelle società per azioni gli amministratori possono essere soci o non soci;

b) nelle società a responsabilità limitata di norma gli amministratori sono soci ma possono essere non soci solo se previsto dallo Statuto;

c) nelle società in accomandita per azioni gli amministratori sono solo i soci accomandatari.

Per il riconoscimento di IAP delle società di capitali, in cui gli amministratori non siano già autonomamente riconosciuti IAP, sarà necessario che, preventivamente al riconoscimento della persona giuridica, sia riconosciuto almeno un suo amministratore. Non sussistendo problemi se l'amministratore è anche socio (come più volte ribadito ai sensi del d.lgs. 99/04 è considerabile ai fini del riconoscimento il tempo ed il reddito dedicato e ricavato in qualità di socio di società agricole), mentre, nel caso in cui l'amministratore non sia socio, bisogna considerare che i compensi da amministratore di società non possono essere assimilati a reddito agricolo.

6. Imprese familiari e comunioni tacite familiari

Per quanto riguarda le imprese familiari e le comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis codice civile è possibile trovarsi di fronte a diverse ipotesi:

1. impresa agricola intestata a più persone (es fratelli) che gestiscono insieme l'azienda sono cointestatari della p. IVA, posizione UMA, ecc. In questo caso in presenza di società di persone.

Si rimanda a quanto previsto per il riconoscimento delle società di persone.

2. Imprese agricole intestate ad una persona fisica, nella quale collaborano i familiari iscritti quali unità attive presso INPS (ex SCAU). In questo caso siamo in presenza di ditta individuale e l'iscrizione nel registro delle imprese avviene nella sezione piccoli imprenditori o coltivatori diretti con l'indicazione dei familiari collaboratori che tuttavia non hanno una propria posizione nel registro imprese.

Relativamente al riconoscimento della qualifica di IAP ai familiari collaboratori dell'imprenditore agricolo individuale occorre osservare che questi soggetti iscritti all'INPS come coadiuvanti non sono titolari di posizione autonoma nel registro delle imprese né hanno un reddito fiscale a cui fare riferimento per la verifica del requisito reddito.

Per tali soggetti:

- relativamente alla verifica del requisito del reddito sarà possibile per i familiari attribuirsi fino al 49% dei redditi dell'impresa familiare (art. 5 comma 4 d.P.R. 917/86), tenendo presente che anche in questo caso sarà possibile il riconoscimento sotto condizione (almeno 2 anni di tempo);

- per la verifica del requisito del tempo dedicato si può fare riferimento all'azienda che si dichiara di collaborare a condurre. Si ricorda comunque che non possono essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa azienda oltre il fabbisogno dell'azienda stessa.

Si evidenzia che la Corte di cassazione (Cass. Civ. sez. Lav.,

19 ottobre 2000, n. 13861) ha fissato il principio che i soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 230-bis codice civile hanno diritto alla tutela prevista da tale norma ove svolgano attività di lavoro familiare in favore del titolare di impresa sia esercitata in forma individuale sia esercitata come società di fatto nei limiti della quota.

7. Procedure per il riconoscimento

L'imprenditore agricolo o il legale rappresentate della persona giuridica che intendono richiedere il riconoscimento della qualifica di IAP devono presentare richiesta alla amministrazione provinciale competente.

La competenza territoriale è quella della amministrazione Provinciale dove l'azienda agricola ha la sede legale, (come risultante dalla misura camerale), e di conseguenza iscrizione al registro delle imprese.

Qualora l'impresa in cui svolge l'attività il richiedente (persona fisica o giuridica) abbia insediamenti produttivi situati in province o in regioni diverse la provincia competente al riconoscimento attiverà le necessarie procedure (richiesta di parere) al fine dell'espletamento delle verifiche istruttorie necessarie.

Il riconoscimento della qualifica ha valore su tutto il territorio nazionale.

Nella richiesta di riconoscimento i soggetti sopra indicati provvederanno, al fine del riconoscimento della qualifica di IAP per se stessi o per le società rappresentate, a dichiarare ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive (d.P.R. n. 445/2000) il possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare.

Le amministrazioni riceventi sono tenute a procedere ad idonei controlli previsti dal d.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza. Le notevoli ricadute sulle varie normative (fiscale, edilizia, ecc.) del riconoscimento della qualifica IAP suggeriscono che siano sottoposti a controllo non meno del 20% delle istanze.

Le richieste dovranno essere presentate su moduli predisposti dalle amministrazioni sulla base di schemi approvati con decreto del Direttore Generale all'Agricoltura.

I richiedenti dovranno impegnarsi a mantenere per almeno cinque anni le condizioni dichiarate costituenti requisiti stabiliti per ogni categoria di soggetti (persone fisiche, persone giuridiche) per il riconoscimento ed a segnalare all'amministrazione che ha operato il riconoscimento tutte le modifiche di tali requisiti. All'atto della domanda di riconoscimento il richiedente, pertanto, dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente all'amministrazione il mutare delle condizioni richieste per il riconoscimento, che in qualunque momento può determinare il venir meno dei presupposti per il mantenimento della qualifica.

Il diritto a mantenere la qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti necessari al riconoscimento della stessa (fatte salve le cause di forza maggiore).

Relativamente al riconoscimento delle persone giuridiche, basandosi questo anche su requisiti della compagine sociale (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) occorre osservare che in caso di mutamenti della compagine sociale stessa (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) la qualifica potrà essere mantenuta se a far tempo sei mesi dalla modifica le società dimostreranno di aver ricostituito una compagine sociale che abbia le stesse caratteristiche che hanno permesso il riconoscimento.

Le amministrazioni provinciali effettueranno controlli a campione sulla permanenza dei requisiti in loco ed attraverso il SIARL.

È importante segnalare che qualora si verifichi il venir meno dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica dovrà essere l'amministrazione provinciale che ha operato il riconoscimento a verificare il nuovo stato dei fatti e a provvedere alla revoca del riconoscimento.

Per i richiedenti per i quali, per comprovate ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, non è possibile verificare l'esistenza dei requisiti alla data della domanda (giovani eredi di imprenditori agricoli, imprese agricole di recente costituzione, soci di società di recente costituzione ecc.) l'istanza dovrà riportare l'impegno a possedere i requisiti entro due anni dalla data della domanda.

Si sottolinea che le condizioni per avvalersi della facoltà del riconoscimento sotto condizione sono qui riportate a titolo

esemplificativo e comunque devono essere valutate dalla amministrazione competente al riconoscimento.

Nel caso ricorrano i requisiti, l'amministrazione dovrà riconoscere la qualifica di IAP sotto condizione (della condizione e del termine di verifica dovrà essere fatta esplicita menzione nel provvedimento di attribuzione della qualifica) e verificare, trascorsi due anni dalla domanda, se le condizioni oggetto di impegno sono state rispettate. Qualora la verifica abbia esito negativo il richiedente decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di riconoscimento della stessa.

Il termine di due anni può essere prorogato dall'amministrazione concedente in funzione di particolari condizioni quali ad esempio la tipologia delle colture dell'azienda agricola o eventi particolari (investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere).

Le Amministrazioni entro il termine di 45 gg dovranno concludere il procedimento relativo all'esame dell'istanza con comunicazione espressa di accoglimento o diniego.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 l. 241/90 ed al fine di ridurre al minimo il contenzioso giudiziale e consentire la valutazione più corretta delle istanze, sarà necessario prevedere, per le istanze che, a seguito di istruttoria, appaiono avere esito negativo che tale esito venga preliminarmente comunicato all'interessato dando così modo a quest'ultimo di presentare memorie o richiedere audizione nei 10 giorni precedenti il termine di conclusione del procedimento. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione di provvedimento.

In ogni caso, si precisa che il ricorso avverso al diniego del riconoscimento della qualifica è di competenza del giudice civile (Consiglio di Stato sent. 725/88 e sent. 1266/88).

L'esito positivo dell'esame delle istanze pervenute, nonché le modifiche e le revocazioni sarà inserito a cura delle amministrazioni provinciali competenti nell'Anagrafe delle imprese agricole lombarde, attraverso il SIARL.

Per quanto attiene al riconoscimento delle persone fisiche per ogni azienda titolare di posizione SIARL saranno riportati in apposita sezione i nominativi di coloro che hanno ottenuto la qualifica di IAP, codice fiscale, rapporto giuridico in forza del quale viene svolta attività agricola nell'azienda (titolare, contitolare, coadiuvante), eventuale riconoscimento sotto condizione, data del riconoscimento, data di revoca del riconoscimento.

Per quanto attiene alle persone giuridiche, per ogni azienda titolare di posizione nell'Anagrafe delle imprese agricole lombarde intestata a persona giuridica dovranno essere riportati il riconoscimento, data del riconoscimento, data di revoca del riconoscimento nonché il nominativo del socio/amministratore IAP che costituisce requisito al riconoscimento della persona giuridica.

Le Amministrazioni Provinciali potranno prevedere con proprio provvedimento, ai sensi del d.lgs. 267/2000 art. 149, comma 8, la quantificazione di un «corrispettivo» per l'erogazione del servizio «riconoscimento IAP».

8. Rilascio dell'attestazione di IAP

Secondo quanto previsto dalla l.r. 11/98 art. 4 comma 1 lettera c bis) le amministrazioni provinciali sono competenti in ordine al rilascio dell'attestazione sul riconoscimento della qualifica di IAP.

I nominativi iscritti negli albi provinciali degli imprenditori agricoli ex l.r. 18/74 e i nominativi di coloro che hanno conseguito la qualifica di IATP dal 2001 saranno inseriti nel SIARL a cura delle amministrazioni provinciali quali IAP, previa verifica della sussistenza dei requisiti (si ricorda che a mente di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 1 del d.lgs. 99/04 qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di Imprenditore agricolo professionale). Sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti.

Nelle more dell'inserimento, nel caso di richiesta di rilascio di attestazione da parte di soggetti inseriti negli albi ex l.r. 18/74, sarà possibile per le amministrazioni provinciali rilasciare attestazione della qualifica di IAP previa verifica puntuale delle posizioni dei vari richiedenti.

(BUR20050130)

D.g.t. 16 febbraio 2005 - n. 7/20746

(3.3.0)

Definizione Area 2 del Piano Triennale dell'offerta formativa - «Diritto dovere di istruzione e formazione per 12 anni» - (Anno formativo 2005-2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle

autonomie in Lombardia» e succ. modd. e integrazioni, ed in particolare l'art. 4 comma 102 e seguenti in materia di formazione professionale, che prevede fra l'altro il processo di riforma della formazione professionale lombarda nell'ambito del decentramento amministrativo, individuando nella Regione specifici ambiti di indirizzo, programmazione e valutazione e nelle Province ed Enti Locali ambiti di programmazione territoriale per la gestione delle attività attuate dagli organismi di formazione;

Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo all'obiettivo specifico 5.1.1. «Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale» prevede la realizzazione di un nuovo sistema regionale della Formazione Professionale finalizzato, fra l'altro, all'integrazione dell'offerta formativa tra istruzione e formazione professionale anche attraverso l'utilizzo coordinato ed articolato di risorse finanziarie proprie, statali e comunitarie in un quadro di decentramento amministrativo e di attuazione del processo di accreditamento degli operatori;

Preso atto che tali tematiche sono state recepite nel Programma Triennale della Formazione Professionale 2002-2004, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. 7/631 del 16 novembre 2002;

Preso atto del nuovo assetto giuridico dei sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale introdotto dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalla legge 28 marzo 2003 n. 53;

Visto l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

Considerato che il predetto accordo quadro, prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

Vista l'intesa tra Regione Lombardia, MIUR e MLPS stipulata il 23 settembre 2003 con la quale le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui sopra, a promuovere e realizzare, a partire dall'anno scolastico/formativo 2003-2004, azioni volte allo sviluppo di un'offerta formativa di istruzione e formazione professionale che valorizzi ed integri positivamente le specificità dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale favorendone la connessione con il sistema dell'istruzione ed il sistema regionale dei servizi per il lavoro;

Considerato che, come richiamato nell'accordo quadro e attuato con l'intesa sopra richiamata, è necessario gestire il periodo di transizione, nelle more dell'emanazione dei decreti delegati previsti per l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione in attuazione della legge 53/03 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge medesima, garantendo un'offerta formativa in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali;

Ritenuto necessario predisporre, in tempi congrui, gli indirizzi per la definizione delle indicazioni necessarie alla erogazione di un'offerta formativa relativa ai percorsi triennali, per l'anno formativo 2005-2006, secondo quanto previsto nella sopra citata intesa del 23 settembre 2003, al fine di permettere all'utenza interessata di esercitare in tempi utili il fondamentale diritto di scelta del percorso formativo e garantendo il completamento di percorsi già avviati;

Preso atto che oltre ai percorsi triennali verranno assicurati: percorsi modulari personalizzati, percorsi di qualifica in apprendistato, percorsi pluriennali in integrazione con la scuola secondaria superiore, percorsi formativi pre-professionalizzanti, percorsi per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (LARSA);

Preso atto che il documento «Area 2 - Diritto dovere di istruzione e formazione per 12 anni» individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi per i soggetti interessati dal diritto dovere di istruzione e formazione, relativamente all'anno formativo 2005-2006, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

*Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e ri-
qualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali*

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato B.3

Regione Lombardia. D.d.u.o 16 maggio 2012, n. 4209.
Nuove determinazioni in manodopera
per il settore agricolo lombardo

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 21 maggio 2012

D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 16 maggio 2012 - n. 4209

Nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo: aggiornamento della tabella regionale di cui al d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MULTIFUNZIONALITA' E SOSTENIBILITA' DEL TERRITORIO

Visto il d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339 relativo all'«Approvazione delle nuove modalità di calcolo delle Unità Lavoro Anno (ULA) aziendali tramite l'aggiornamento delle tabelle dei fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo»;

Considerato:

- il Regolamento Regionale 19 dicembre 2011, n. 7 «Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008 n. 4 «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)» col quale sono state introdotte le nuove modifiche al regolamento regionale vigente;

Preso atto, in particolare, dei punti nn. 6), 7), 8) dell'art. 3, comma 5, lettera i) del Regolamento Regionale 6 maggio 2008 n. 4 coi quali si sono introdotte nuove tipologie di servizio agrituristico quali l'attività di agrinido/agriasilo, l'organizzazione di campi estivi per ragazzi e attività finalizzate all'aggregazione ed all'intrattenimento delle persone della terza età;

Considerati gli esiti dei tavoli di confronto posti in essere dalla DG Agricoltura insieme alle Amministrazioni provinciali, tavoli che rappresentano un momento privilegiato dell'Osservatorio Regionale Agrituristico che, ai sensi dell'art 161 della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, è funzionale alla predisposizione di atti normativi e procedurali condivisi fra gli attori istituzionali;

Preso atto delle determinazioni raggiunte dall'Osservatorio in materia di agriturismo relativamente al fabbisogno di manodopera per lo svolgimento dei nuovi servizi agrituristici recentemente approvati;

Ritenuto di inserire le nuove attività agrituristiche con i relativi tempi di lavoro nella «Tabella dei valori medi di impiego di manodopera» di cui al d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339, di seguito ai servizi già presenti al punto 14.5 della tabella, come di seguito rappresentato:

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera								
Coltivazioni, allevamenti, altre attività	Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in giornate/anno				Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in ore/anno			
	Zone svantaggiate ai sensi dell'allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone		Zone svantaggiate ai sensi dell'allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
14. ATTIVITA' AGRITURISTICA								
14.5 - Altre attività agrituristiche								
Attività di agrinido e agriasilo fino a 6 bimbi, con pasti, per giornata di attività	1,5	1,5	1,5	1,5	9,75	9,75	9,75	9,75
Attività di agrinido e agriasilo fino a 6 bimbi, senza pasti, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività di intrattenimento per persone della terza età, fino a 60 persone, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Organizzazione di campi estivi anche residenziali, fino a 25 ragazzi, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività mirate alla cura e al benessere delle persone, fino a 25 persone	250	300	250	300	1625	1950	1625	1950

RITENUTO, altresì, nella «Tabella dei valori medi di impiego di manodopera» già richiamata di inserire al punto 10.8 la nuova tipologia di servizio agricolo di seguito rappresentata:

10.8.1 Conduzione/ manutenzione laghi per pesca sportiva gg per ha di superficie	250	250	200	200	1625	1625	1300	1300
---	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

CONSIDERATO, anche per comodità di utilizzo, di riapprovare per intero la tabella dei valori medi di impiego di manodopera con le integrazioni sopra rappresentate;

DECRETA

Recepite e fatte proprie le premesse

1. Di approvare le integrazioni concernenti le nuove tipologie di servizio agrituristico con i relativi tempi di lavoro nella «Tabella dei valori medi di impiego di manodopera» di cui al d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339, da inserire in tabella di seguito ai servizi già presenti al punto 14.5, come di seguito rappresentato:

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera								
Coltivazioni, allevamenti, altre attività	Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in giornate/anno				Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in ore/anno			
	Zone svantaggiate ai sensi dell'allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone		Zone svantaggiate ai sensi dell'allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
14. ATTIVITA' AGRITURISTICA								
14.5 - Altre attività agrituristiche								
Attività di agrinido e agrisilo fino a 6 bimbi, con pasti, per giornata di attività	1,5	1,5	1,5	1,5	9,75	9,75	9,75	9,75
Attività di agrinido e agrisilo fino a 6 bimbi, senza pasti, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività di intrattenimento per persone della terza età, fino a 60 persone, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Organizzazione di campi estivi anche residenziali, fino a 25 ragazzi, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività mirate alla cura e al benessere delle persone, fino a 25 persone	250	300	250	300	1625	1950	1625	1950

2. Di approvare le integrazioni relative all'attività agricola con i relativi tempi di lavoro nella «Tabella dei valori medi di impiego

di manodopera» di cui al d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339, da inserire in tabella al punto 10.8.1, come di seguito rappresentato:

10.8.1 Conduzione/ manutenzione laghi per pesca sportiva gg per ha di superficie	250	250	200	200	1625	1625	1300	1300
--	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

3. di pubblicare la tabella di cui al d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339 relativo all'«Approvazione delle nuove modalità di calcolo delle Unità Lavoro Anno (ULA) aziendali tramite l'aggiornamento delle tabelle dei fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo» di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come integrata dal presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente dell'unità organizzativa
multifunzionalità e sostenibilità del territorio
Giorgio Bleynat

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 21 maggio 2012

ALLEGATO 1

Nuova tabella dei valori medi di impiego di manodopera

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera								
Coltivazioni, allevamenti, altre attività	Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in giornate/anno				Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in ore/anno			
	Zone svantaggiate ai sensi dell'allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone		Zone svantaggiate ai sensi dell'allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
1. CEREALI								
Autunno-vernini da granella e da insilato	6	11	4	7	39	71,5	26	45,5
Mais e sorgo da granella e da insilato	6	12	6	12	39	78	39	78
Riso			10	10			65	65
2. COLTURE INDUSTRIALI								
Patata	25	55	16	50	162,5	357,5	104	325
Fagiolino e pisello			4	10			26	65
Soia, colza e girasole	4	7	4	7	26	45,5	26	45,5
Barbabietola			5	9			32,5	58,5
Tabacco			50	107			325	695,5
Pomodoro da industria con raccolta meccanica			15	20			97,5	130
Pomodoro da industria con raccolta manuale			40	40			260	260
Cipolla			25	25			162,5	162,5
Anguria e melone in piccoli tunnels			80	90			520	585
3. FORAGGERE								
Erbaio intercalare di graminacee o di leguminose	6	11	4	7	39	71,5	26	45,5
Prato stabile non irriguo e prato da vicenda	8	20	4	10	52	130	26	65
Prato di erba medica	12	17	10	15	78	110,5	65	97,5
Prato stabile irriguo e marcite			14	16			91	104
Prato pascolo	2	7	2	5	13	45,5	13	32,5
Pascolo	0	2			0	13		
4. ALTRE ERBACEE								
Canneto			20	23			130	150
Cariceto lacustre			32	38			208	247
5. LEGNOSE AGRARIE E ARBUSTIVE								
Vite senza vinificazione e senza ferazzamento	70	120	60	120	455	780	390	780

Vite senza vinificazione con terrazzamento	140	200			910	1.300		
Susino e pesco	80	120	66	80	520	780	429	520
Actinidia	50	76	50	76	325	494	325	494
Melo e pero	60	100	50	80	390	650	325	520
Frutteto misto	60	120	50	100	390	780	325	650
Piccoli frutti, erbe aromatiche, erbe officinali e piante aromatiche	150	310	150	300	975	2.015	975	1.950
Ciliegio	50	50	40	40	325	325	260	260
Castagno, noce e nocciolo	10	20	10	20	65	130	65	130
Olivo	50	80	50	50	325	520	325	325
Arboricoltura da legno a rapido accrescimento - pioppo, legname da lavoro, legname per cartiere, ecc.	7	8	3	4	45,5	52	19,5	26
Arboricoltura da legno di pregio a ciclo lungo	5	10	5	10	32,5	65	32,5	65
Cedui a turno breve per biomasse	0	0	10	15	0	0	65	97,5
6. ORTIVE								
6.1. IN PIENO CAMPO								
Fino a 0,2 ettari - valori rapportati a un ettaro	120	330	120	330	780	2.145	780	2.145
Oltre i 0,2 ettari - valori rapportati a un ettaro	80	250	80	200	520	1.625	520	1.300
Lattuga, per raccolto			80	100			520	650
Fragola	250	300	250	300	1.625	1.950	1.625	1.950
Anguria, melone e zucca			40	45			260	292,5
6.2. IN TUNNEL/SERRA								
Orlive	120	300	120	300	780	1.950	780	1.950
Fragole	300	400	300	400	1.950	2.600	1.950	2.600
Melone			120	185			780	1.203
7. LEGNOSE FORESTALI								
Cedui	0	12	0	10	0	78	0	65
Alto fusto	0	9	0	8	0	58,5	0	52
Taglio legna, in alternativa alle due voci precedenti, per mc	1,2	1,2	1,2	1,2	7,8	7,8	7,8	7,8
8. FLOROVIVAISTICHE								
Orticole da trapianto e floricole in serra, per mq	0,1	0,5	0,1	0,5	0,65	3,25	0,65	3,25
Vivaismo in pieno campo	50	270	50	270	325	1.755	325	1.755
Vivaismo in contenitore	350	900	350	900	2.275	5.850	2.275	5.850
9. SUPERFICI A RIPOSO (set-aside)								
	1	1	1	1	6,50	6,5	6,5	6,5
10. ALLEVAMENTI								
10.1. BOVINI E BUFALINI								
Vacche e bufale da latte in stalla a stabulazione fissa con mungitura meccanica	9	18	9	18	58,5	117	58,5	117
Vacche e bufale da latte in stalla a stabulazione libera con mungitura meccanica	6	9	6	9	39	58,5	39	58,5

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 21 maggio 2012

Vacche nutrici	5	10	5	10	32,5	65	32,5	65
Capi da ingrasso e da rimonta in allevamenti inferiori a 10 capi	4	7	2	7	26	45,5	13	45,5
Capi da ingrasso e da rimonta in allevamenti tra 10 e 100 capi	1,5	4,5	1,5	4,5	9,75	29,25	9,75	29,25
Capi da ingrasso e da rimonta in allevamenti superiori a 100 capi	1	3	1	3	6,5	19,5	6,5	19,5
10.2. SUINI								
A ciclo chiuso, per scrofa in allevamento	3,5	7	3,5	7	22,75	45,5	22,75	45,5
Capi da ingrasso	0,1	2	0,1	2	0,65	13	0,65	13
A ciclo aperto (vendita di suinetti), per scrofa in allevamento, esclusi i lattanzoli	2	6	2	6	13	39	13	39
Allevamenti fino a 10 capi	2	5	2	5	13	32,5	13	32,5
10.3. OVINI E CAPRINI								
Capi da latte con mungitura meccanica	3	7	3	7	19,5	45,5	19,5	45,5
Capi da latte con mungitura manuale	7	10	7	10	45,5	65	45,5	65
Capi da carne	0,5	2	0,5	2	3,25	13	3,25	13
10.4. AVICOLI								
Capi da carne, ogni 1.000 capi	10	20	10	20	65	130	65	130
Ovaiole, ogni 1.000 capi	15	30	15	30	97,5	195	97,5	195
Allevamenti fino a 500 capi, ogni 100 capi	10	25	10	25	65	162,5	65	162,5
10.5. CUNICOLI								
Fattrici	0,4	0,7	0,4	0,7	2,6	4,55	2,6	4,55
Capi da ingrasso, ogni 1.000 capi	10	20	10	20	65	130	65	130
Allevamenti fino a 500 capi, ogni 100 capi	10	25	10	25	65	162,5	65	162,5
10.6. EQUINI								
Equini da carne e asini	5	5	5	5	32,5	32,5	32,5	32,5
Fattrici, compresi i puledri fino allo svezzamento	12	19	12	19	78	123,5	78	123,5
Stalloni e cavalli da vita	8	8	8	8	52	52	52	52
10.7. API								
Arnie stanziali	1	1,5	1	1,5	6,5	9,75	6,5	9,75
Arnie nomadismo	1,5	2	1,5	2	9,75	13	9,75	13
10.8. PESCI, per tonnellata pescata e venduta								
Trota	11	11	5,49	5,49	71,5	71,5	35,7	35,7
Anguilla	9,2	9,2	9,2	9,2	59,8	59,8	59,8	59,8
Storione	7,3	7,3	7,3	7,3	47,5	47,5	47,5	47,5
Carpa	3,7	3,7	3,7	3,7	24,1	24,1	24,1	24,1

10.8.1 <i>Condizione/manutenzione laghi per pesca sportiva gg per ha di superficie</i>	250	250	200	200	1625	1625	1300	1300
10.9. ALTRI ALLEVAMENTI								
Lumache, ogni 1.000 mq	23	23	23	23	149,5	149,5	149,5	149,5
Struzzi a coppia di riproduttori	10	13	10	13	65	84,5	65	84,5
Struzzi da carne	2	5	2	5	13	32,5	13	32,5
Cani, ogni 5 fattrici con 30 cuccioli	140	140	140	140	910	910	910	910
11. TRASFORMAZIONE								
11.1. VINIFICAZIONE								
Per un quintale di uva	0,23	0,3	0,23	0,3	1,5	2	1,5	2
11.2. OLEIFICAZIONE								
Per un quintale di olive	0,03	0,06	0,03	0,06	0,2	0,4	0,2	0,4
11.3. MACELLAZIONE								
Capo bovino sezionato	0,5	1	0,5	1	3,25	6,5	3,25	6,5
Capo suino sezionato	0,3	1	0,3	1	1,95	6,5	1,95	6,5
Capo suino con produzione di insaccati	2	3	2	3	13	19,5	13	19,5
Capo avicunicolo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,65	0,65	0,65	0,7
Capo ovicaprino	0,3	0,5	0,3	0,5	1,95	3,25	1,95	3,25
Capo ovicaprino con produzione di insaccati	2	3	2	3	13	19,5	13	19,5
Struzzi per capo	0,3	0,7	0,3	0,7	1,95	4,6	1,95	4,6
11.4. CASEIFICAZIONE								
Fino a 2 quintali di latte/giorno, per quintale di latte lavorato	138,5	138,5	138,5	138,5	900	900	900	900
Da 2 a 5 quintali latte/giorno, per quintale di latte lavorato	110,5	110,5	110,5	110,5	718	718	718	718
Oltre 5 quintali di latte/giorno, per quintale di latte lavorato	92,0	92,0	92,0	92,0	598	598	598	598
Produzione yogurt, per 1 tonnellata di latte - la variazione dei tempi di lavorazione è in funzione della densità del prodotto finale	0,76	1,8	0,76	1,8	5	12	5	12
11.5. ALTRE TRASFORMAZIONI								
Preparazione e confezionamento di confetture, marmellate, succhi, sciroppi, salse, mostarda, sottolio e soffaceti, per 1 quintale di prodotto fresco	3	6	3	6	20	39	20	39
Confezionamento miele, per 1 quintale	0,5	0,7	0,5	0,7	3,25	4,55	3,25	4,55
Produzione di insaccati senza macellazione	0,5	0,5	0,5	0,5	3,25	3,25	3,25	3,25
12. VENDITA DIRETTA PROFESSIONALE	Il fabbisogno di manodopera corrisponde a una percentuale non superiore al 15% delle giornate lavorative necessarie per la produzione, la trasformazione e il confezionamento del prodotto venduto							

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 21 maggio 2012

13. PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI								
13.1. BIOGAS								
Impianti di potenza inferiore ai 240 kw, per impianto	95	125	95	125	618	813	618	813
Impianti di potenza compresa tra 240 e 1.200 kw, per impianto	125	170	125	170	813	1.105	813	1.105
Impianti di potenza superiore ai 1.200 kw, per impianto	170	200	170	200	1.105	1.300	1.105	1.300
13.2. LEGNA E/O CIPPATO								
Attività di servizio per alimentazione caldaia, per impianto	10	25	10	25	65	163	65	163
14. ATTIVITA' AGRITURISTICA								
14.1. Ospitalità rurale, per posto letto								
Camere con prima colazione	7	7	7	7	45,5	45,5	45,5	45,5
Camere senza prima colazione	4	4	4	4	26	26	26	26
Alloggi indipendenti	4	4	4	4	26	26	26	26
14.2. Campeggio, per ospite	2	2	2	2	13	13	13	13
14.3. Somministrazione pasti con cucina, per pasto	6	8	6	8	39	52	39	52
14.4. Somministrazione prodotti senza cucina, per posto								
Degustazione prodotti aziendali	2	2	2	2	13	13	13	13
Ristorazione fredda	3	3	3	3	19,5	19,5	19,5	19,5
14.5 - Altre attività agrituristiche								
Attività ippoturistica, per capo	12	12	12	12	78	78	78	78
Pesca sportiva in allevamento ittico, per ettaro di specchio d'acqua	300	300	300	300	1.950	1.950	1.950	1.950
Attività culturale-ricreativa, per persona	0,3	0,3	0,3	0,3	1,95	1,95	1,95	1,95
Attività didattica, per giornata di apertura	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività venatoria da 1 a 4 fucili	90	90	90	90	585	585	585	585
Attività cinotecnica, per cane	5	5	5	5	97,5	110,5	97,5	110,5
<i>Attività di agrinido e agrisilo fino a 6 bimbi, con pasti, per giornata di attività</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>9,75</i>	<i>9,75</i>	<i>9,75</i>	<i>9,75</i>
<i>Attività di agrinido e agrisilo fino a 6 bimbi, senza pasti, per giornata di attività</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>
<i>Attività di intrattenimento per persone della terza età, fino a 60 persone, per giornata di attività</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>
<i>Organizzazione di campi estivi anche residenziali, fino a 25 ragazzi, per giornata di attività</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>
<i>Attività mirate alla cura e al benessere delle persona , fino a 25 persone</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>1625</i>	<i>1950</i>	<i>1625</i>	<i>1950</i>

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**Corte Costituzionale**

Ordinanza 29 novembre 2011 - n. 65

Ordinanza del 29 novembre 2011 emessa dal Consiglio di Stato di Roma sui ricorsi riuniti proposti da Comune di Erbusco e Regione Lombardia c/ Le Porte Franche Srl ed altri

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6555 del 2010, proposto da:

Comune di Erbusco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Giuseppe Ramadori e Silvano Venturi, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13;

contro

Le Porte Franche Srl; Conbipel s.p.a.; Borella Emanuel, Camicie & Camicie s.r.l.; Gold Gallery s.n.c. di Tancredi Domenico & C.; Lones s.p.a.; Immobiliare Dan s.r.l.; Invidiuomo s.r.l.; Lochis Abbigliamento s.r.l.; Molinari s.r.l.; Pellicano s.r.l.; Sara 1 s.r.l.; Serenissima s.g.r. s.p.a.; Scalvi Anna, s.p.a. zio Tre Immobiliare s.r.l.; Tradefrau s.r.l.; Valenti Multistore s.r.l.; B & B s.r.l.; Distribuzione Moda Zab s.r.l.; Mariannaud Parfumeries Italia s.p.a.; Finlibri s.r.l.; Holding dei Giochi s.p.a.; Mori Jungle Sushi s.r.l.; Pelizzari House & Garden s.r.l.; Acquari di Franciacorta di Gandossi C&C s.n.c.; Baglioni Jeans s.r.l.; Bottega e Natura di Lombardo Massimo s.n.c.; Calzature Pittarello Glg s.r.l.; Casa Mia s.r.l.; De Carli Fabrizio & C. s.n.c.; Ferretti Costruttori s.r.l.; Gefim s.r.l.; Gelateria Galliaz di Galli & Rolli s.n.c.; Gemma s.r.l.; Gruppo Negozi s.r.l.; Gypsi s.p.a.; Luce s.r.l.; Margherita 98 s.a.s. di Leonardo Pedrali & C.; Mediterraneo s.a.s. di del Medico Rosalba & C.; New Living s.r.l.; Piva s.a.s. di Piva Michele & C.; Quattrocchi s.r.l.; Ravelli Profumerie s.r.l.; Seven s.n.c. di Ramona e Cristina Delledonne, Tomato s.r.l.; Zappella s.r.l.; Angelo Randazzo s.r.l.; FLi Fontana s.r.l.; Gioielli di Valenza s.r.l.; Golden Lady Company s.p.a.; Impero del Sole s.r.l.; Oviessa s.p.a.; Marald s.p.a.; Marella s.r.l.; Società Unipersonale, Rialto s.r.l.; Blue di Zappa Riccardo, Marco Iacobbe s.a.s. di Saverio Iacobbe & C.; Multiplex Porte Franche s.r.l.; Calzedonia s.p.a., tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avv. Ettore Ribolzi, Cesare Ribolzi e Aldo Russo, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, n. 2;

nei confronti di

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Forloni, con domicilio eletto presso Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, 16;

sul ricorso numero di registro generale 7636 del 2010, proposto da: Regione Lombardia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

contro

Le Porte Franche S.p.a.; Finlibri s.r.l.; Holding dei Giochi s.p.a.; Mori Jungle Sushi s.r.l.; Pelizzari House & Garden s.r.l.; Acquari di Franciacorta di Gandossi C. & C. s.n.c.; Baglioni Jeans s.r.l.; Blue di Zappa Riccardo, Bottega Natura di Lombardo Massimo, Borella Emanuel, Calzature Pittarello Glg s.r.l.; Camicie e Camicie s.r.l.; Casa Mia s.r.l.; De Carli Fabrizio & C. s.n.c.; Ferretti Costruttori s.r.l.; Gefim s.r.l.; Gelateria Galliaz di Galli & Rolli s.n.c.; Gemma s.r.l.; Gold Gallery s.n.c. di Tancredi Domenico & C.; Gruppo Negozi s.r.l.; Lones s.p.a.; Gypsi s.p.a.; Immobiliare Dan s.r.l.; Invidiuomo s.r.l.; Lochis Abbigliamento s.r.l.; Luce s.r.l.; Margherita 98 s.a.s. di Leonardo Pedrali & C.; Marco Iacobbe s.a.s. di Saverio Iacobbe & C.; Molinari s.r.l.; Multiplex Porte Franche s.r.l.; New Ling s.r.l.; Pellicano s.r.l.; Piva s.a.s. di Piva Michele & C.; Quattrocchi s.r.l.; Ravelli Profumerie s.r.l.; Sara 1 s.r.l.; Serenissima s.g.r. s.p.a.; Scalvi Anna, Seven s.n.c. di Ramona e Cristina Delledonne, s.p.a. zio Tre Immobiliare s.r.l.; Tomato s.r.l.; Tradefrau s.r.l.; Valenti Multistore s.r.l.; Zappella s.r.l.; Angelo Randazzo s.r.l.; B & B s.r.l.; Calzedonia s.p.a.; Distribuzione Moda Zab s.r.l.; FLi Fontana s.r.l.; Gioielli di Valenza s.r.l.; Golden Lady Company s.p.a.; Impero del Sole s.r.l.; Oviessa s.p.a.; Marald s.p.a.; Marella s.r.l.; Mariannaud Parfumeries Italia s.p.a.; Rialto s.r.l.; Mediterraneo s.a.s. di del Medico Rosalba, tutti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;

nei confronti di

Comune di Erbusco;

sul ricorso numero di registro generale 7637 del 2010, proposto da: Regione Lombardia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

contro

Condominio Centro Commerciale Le Torbiere, Consorzio Centro Polifunzionale Cortefranca Srl, Antiche Mura s.n.c. di s.p.a. da O. e Ghiglia L., Papiro Tre s.r.l., La Corte di Gre' s.r.l., s.p.a. ghetteria Da Mauri, rappresentati e difesi dagli avv. Gianfranco Boldini, Paolo Bassi, Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto presso Giovanni Battista Conte in Roma, via E.Q. Visconti 99; Alex Calzature s.r.l.; Anna Shoes s.r.l.; Antico Sebino s.n.c.; Baglioni Jeans s.r.l.; Bambyland s.r.l.; Bar della Corte s.r.l.; Bazar del Tappeto di Ghilardi Giancarla, Derta s.p.a.; Due Ere Immobiliare s.r.l.; Essenza Store s.r.l.; Essevi s.r.l.; Ferrari Piero, Finalba s.p.a.; Il Caffè di Arianna di Fusari Anna & C. s.n.c.; Il Fulmine di Bignotti Mattia, Il Mercatone s.a.s.; Immobiliare Dany s.r.l.; Immobiliare Franciacorta Iseo Lago s.r.l.; Immobiliare Iseo Lago s.r.l.; Immobiliare Le Torbiere s.r.l.; L'Angolo Moda s.r.l.; L'Arcobaleno s.a.s. di Chao Chaoui & C.; Lr s.r.l.; Magic Pechino s.a.s. di Zhou Weigang & C.; Mobili Orzinuovi s.n.c. di Gallon Valerio & C.; Molinari s.r.l.; Miber s.p.a.; Monia Remotti, C & C Calzature s.r.l.; Nady Store di Lisiani Luca, Nicos s.r.l.; Offica Vediamoci s.r.l.; Parini Debora, Peccati di Gola s.n.c.; Pianeta Mare di Rolando Dancelli, Planet Coffee s.n.c. di Balestra Ivan Giovanni & C.; Raccagni Group s.r.l.; Red Passion di Falapuppi Luca, Tomato s.r.l.; Susan Group s.r.l.; Tempo Libero Corte Franca s.r.l.; Tanservice s.r.l.; Limoni s.p.a.; Unodue-treuro.Com di Novati Giovanni, Valenti Multistore s.r.l.; Valli Achille, Valli Emilio, Noli Franco, Z 98 s.a.s. di Nanni & C.; Wang Rui Kua, Tutto Per Tutti di Ye Xiao Ping, Turla Lara, Mariannaud Parfumeries Italia s.p.a.; Alver s.r.l.; Astra s.r.l.; Concept Group s.r.l.; Prospettiva Immobiliare s.r.l.; Gioielli di Valenza s.r.l.; Stefanel s.p.a.; Gold Sarni s.r.l.;

nei confronti di

Comune di Corte Franca;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6555 del 2010;

della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata Di Brescia: Sezione li n. 01536/2009, resa tra le parti, concernente DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO ANNO 2009

quanto al ricorso n. 7636 del 2010;

della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata Di Brescia: Sezione li n. 01536/2009, resa tra le parti, concernente DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO ANNO 2009

quanto al ricorso n. 7637 del 2010;

della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata Di Brescia: Sezione li n. 01535/2009, resa tra le parti, concernente DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe specificate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Buccellato, per delega dell'Avv. Ramadori, Nardelli, per delega dell'Avv. Ribolzi, e Quici, per delega dell'Avv. Forloni e Conte;

1. I ricorrenti di primo grado, operatori del Centro polifunzionale «Le Porte Franche - Botteghe in Franciacorta» ed esercenti e proprietari dei locali del Centro «Le Torbiere», complessi polifunzionali e commerciali ubicati rispettivamente ubicati nel territorio dei Comuni di Erbusco e Corte Franca, hanno impugnato, con separati ricorsi, i provvedimenti di regolazione dell'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio con i quali i Comuni in esame, in applicazione della normativa regionale regolatrice della materia, avevano negato l'autorizzazione all'apertura generalizzata degli esercizi nelle giornate festive muovendo dalla premessa della non inclusione del territorio di detti Comuni nel novero degli «ambiti territoriali a forte attrattività» per i quali è legislativamente prevista la deroga al generale divieto di apertura festiva e domenicale.

2. Va premesso, in punto di fatto, che il Comune di Erbusco, in ragione della sua peculiare posizione geografica, contigua all'ambito lacustre del Lago d'Iseo e nel pieno della Franciacorta - che lo connota quale territorio interessato dal turismo enogastronomico e del ruolo di crocevia di numerosi itinerari tra il

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e ri-qualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato B.4

Regione Lombardia. D.d.s. 5 agosto 2014, n. 7557.
Fabbisogni medi di manodopera;
aggiornamento per l'attività agrituristica

Serie Ordinaria n. 35 - Lunedi 25 agosto 2014

D.d.s. 5 agosto 2014 - n. 7557

Nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo: aggiornamento della tabella regionale per l'attività agrituristica - modifica del d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DIVERSIFICAZIONE
ATTIVITÀ, AGRITURISMO E GESTIONE EVENTI STRAORDINARI**

Visti:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che all'articolo 152 definisce le modalità per il calcolo del rapporto di connessione tra l'attività agricola e quella agrituristica;
- il regolamento regionale 6 maggio 2008 n. 8 «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31» che all'art. 5 comma 4 dispone che per il calcolo della connessione è necessario l'impiego delle tabelle comprovanti i fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo;

Richiamati:

- il d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339 relativo all'approvazione delle nuove modalità di calcolo delle Unità Lavoro Anno (ULA) aziendali tramite l'aggiornamento delle tabelle dei fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo;
- il d.d.u.o. 16 maggio 2012 n. 4209 relativo all'aggiornamento della tabella dei fabbisogni medi di manodopera, in particolare per il settore agrituristico;

Preso atto delle richieste provenienti del mondo agricolo e dalle Organizzazioni Professionali agricole relativamente alla determinazione dei fabbisogni medi di manodopera di nuovi servizi agrituristici o per la migliore specificazione di quelli già esistenti;

Considerati gli esiti dei tavoli di confronto posti in essere dalla DG Agricoltura insieme alle Amministrazioni provinciali, tavoli che rappresentano un momento privilegiato dell'Osservatorio Regionale Agrituristico che, ai sensi dell'art. 161 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, è funzionale alla predisposizione di atti normativi e procedurali condivisi tra gli attori istituzionali;

Considerato, inoltre, il parere positivo delle Associazioni agrituristiche lombarde alle nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il settore agrituristico;

Ritenuto, a conclusione dell'iter istruttorio svoltosi con esito positivo, di procedere:

- all'integrazione e alla modifica delle attività agrituristiche già presenti al punto 14. *Attività Agrituristica* della «Tabella dei valori medi di impiego di manodopera» di cui al d.d.u.o. del 6 dicembre 2007 n. 15339 e successive modificazioni, come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- alla sostituzione del punto 14. *Attività Agrituristica del d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339* e successive modificazioni come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il punto 14. *Attività Agrituristica* della tabella riportata nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, così come modificato sostituisce quello approvato con d.d.u.o. del 6 dicembre 2007 n. 15339 e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

Recepite e fatte proprie le premesse:

1. di approvare le integrazioni e le modifiche delle attività agrituristiche presenti al punto 14. *Attività Agrituristica* della «Tabella dei valori medi di impiego di manodopera» di cui al d.d.u.o. del 6 dicembre 2007 n. 15339 e successive modificazioni, come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di sostituire il punto 14. *Attività Agrituristica del d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339* e successive modificazioni come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di considerare invariata tutta la restante tabella di cui al d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339 e successive modificazioni;
4. di pubblicare il presente decreto sul BURL.

Il dirigente della struttura
Carlo Giacomelli

ALLEGATO 1

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera								
Coltivazioni, allevamenti, altre attività	Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in giornate/anno				Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in ore/anno			
	Zone svantaggiate ai sensi allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone		Zone svantaggiate ai sensi allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
14. ATTIVITÀ AGRITURISTICA								
14.1. Ospitalità rurale, per posto letto								
Camere con prima colazione	7	7	7	7	45,5	45,5	45,5	45,5
Camere senza prima colazione	4	4	4	4	26	26	26	26
Alloggi indipendenti	4	4	4	4	26	26	26	26
alloggi indipendenti con prima colazione	7	7	7	7	45,5	45,5	45,5	45,5
14.2. Campeggio, per ospite	2	2	2	2	13	13	13	13
Campeggio con prima colazione	5	5	5	5	32,5	32,5	32,5	32,5
14.3. Somministrazione pasti con cucina, per pasto								
Ristorazione classica	6	8	6	8	39	52	39	52

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera								
Coltivazioni, allevamenti, altre attività	Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in giornate/anno				Fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per numero medio di capi allevati espresso in ore/anno			
	Zone svantaggiate ai sensi allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone		Zone svantaggiate ai sensi allegato 12 del P.S.R. 2007-2013		Altre zone	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ristorazione fredda	3	3	3	3	19,5	19,5	19,5	19,5
14.4. Somministrazione prodotti senza cucina, per posto								
Degustazione prodotti aziendali	2	2	2	2	13	13	13	13
Agrigelateria x giornata di attività e fino a 3qli gelato a settimana	0,5	0,5	0,5	0,5	3,25	3,25	3,25	3,25
Agrigelateria x giornata di attività e > a 3qli gelato a settimana	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
14.5 - Altre attività agrituristiche								
Attività ippoturistica (passeggiate), per capo	12	12	12	12	78	78	78	78
Attività ippoturistica (pensionamento), per capo	8	8	8	8	52	52	52	52
Pesca sportiva in allevamento ittico, per ettaro di specchio d'acqua	300	300	300	300	1.950	1.950	1.950	1.950
Attività culturale-ricreativa, per giornata di apertura	0,3	0,3	0,3	0,3	1,95	1,95	1,95	1,95
Attività didattica, per giornata di apertura	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività venatoria da 1 a 4 fucili	90	90	90	90	585	585	585	585
Attività cinotecnica, per cane	5	5	5	5	97,5	110,5	97,5	110,5
Attività di agrinido e agrisilo fino a 8 bimbi, con pasti, per giornata di attività	1,5	1,5	1,5	1,5	9,75	9,75	9,75	9,75
Attività di agrinido e agrisilo fino a 8 bimbi, senza pasti, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività di intrattenimento per persone della terza età, fino a 60 persone, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Organizzazione di campi vacanze anche residenziali, fino a 25 ragazzi, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività mirate alla cura e al benessere delle persona , fino a 25 persone	250	300	250	300	1625	1950	1625	1950

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grignotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e ri-qualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato C

Disposizioni in materia di agricoltura sociale e per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

*Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e ri-
qualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali*

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato C.1

Legge 141 del 18 agosto 2015
Disposizioni in materia di agricoltura sociale

LEGGE 18 agosto 2015, n. 141

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (15G00155)

(GU n.208 del 8-9-2015)

Vigente al: 23-9-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della

conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalita' relativi alle attivita' di cui al comma 1.

3. Le attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

4. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

6. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attivita' agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

Art. 3

Riconoscimento degli operatori

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attivita' di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalita' per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attivita' di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal

riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

Art. 5

Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali gia' esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralita' a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attivita' di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Art. 6

Interventi di sostegno

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorita' per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. I comuni definiscono modalita' idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorita' per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attivita' di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».

5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attivita' di cui all'articolo 2, nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalita' delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

Art. 7

Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definizione di linee guida per l'attivita' delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attivita' di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attivita' di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attivita' con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura sociale.

3. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' composto da:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole

maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime;

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime;

e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000;

g) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Palermo, addì 18 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e ri-qualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato C.2

Regione Lombardia. D.g.r. 10 aprile 2015, n. X3387
Linee guida per il riconoscimento
della qualifica di fattoria sociale

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 10 aprile 2015 - n. X/3387

Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che l'Agricoltura sociale:

- è una realtà frutto di esperienze che nascono sul territorio, in modo diverso le une dalle altre, unite dalla capacità di valorizzare le risorse agricole ai fini dell'inclusione e coesione sociale;
- è un insieme molto variegato di processi e azioni che utilizzano le attività agricole per promuovere attività aggregative per la collettività o accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorative di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. I soggetti che realizzano azioni di agricoltura sociale (aziende agricole, cooperative sociali, associazioni, strutture terapeutiche, ospedali), si animano e si attivano per scelta specifica in un contesto di impegno e coinvolgimento della collettività e delle istituzioni;

Considerato altresì che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 con la delibera del Consiglio regionale X/78 comprende, tra i risultati attesi:

- Interventi a sostegno dell'inclusione e della coesione sociale (SOC 12.4);
- Redazione di linee di indirizzo per gli interventi a favore delle persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (SOC 12.4);
- Rafforzamento degli interventi e i servizi per l'infanzia (SOC 12.1);
- Supporto allo sviluppo del turismo rurale e delle imprese di agriturismo (Econ.16.1);
- Sviluppo di azioni per incrementare la diversificazione aziendale (Econ.16.1);

Considerato inoltre che:

- negli ultimi anni l'agricoltura sociale ha conquistato l'attenzione di un crescente numero di soggetti operanti in ambito rurale e nei 27 Stati membri dell'Unione europea emergono numerosi esempi di attività in tale ambito. Questo interesse scaturisce da una migliore comprensione del potenziale ruolo dell'agricoltura e delle risorse rurali per accrescere il benessere sociale, fisico e mentale delle persone;
- l'agricoltura sociale, al contempo, rappresenta per gli agricoltori una nuova opportunità di fornire servizi alternativi al fine di ampliare e diversificare l'ambito delle proprie attività e il ruolo multifunzionale che svolgono nella società. L'integrazione tra agricoltura e attività sociali può inoltre offrire agli agricoltori nuove fonti di reddito e migliorare l'immagine dell'agricoltura;
- nella programmazione comunitaria sullo sviluppo rurale per il periodo 2014/2020 il «Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» ha previsto un regime incentivante «per lo sviluppo delle aree rurali, la creazione e lo sviluppo di una nuova attività economica sotto forma di nuove aziende agricole, la diversificazione verso attività extra-agricole, compresa la fornitura di servizi all'agricoltura e alla silvicoltura, le attività connesse all'assistenza sanitaria e all'integrazione sociale e le attività turistiche sono essenziali» (diciassettesimo considerando);
- le tematiche dell'agricoltura sociale oggetto del convegno «Agricoltura multifunzionale: la fattoria sociale» organizzato dalla Direzione Agricoltura il 18 novembre 2014 ha riscontrato notevole interesse da parte degli operatori del comparto agricolo ed agroalimentare, con particolare riferimento all'offerta agrituristica nonché degli operatori del sociale;

Visto il comma 1 dell'art. 8 bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che recita «la Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono

in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di complementarità rispetto all'attività agricola che è prevalente»;

Considerato che:

- che Regione Lombardia promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità in ambito agricolo attraverso l'opera delle aziende agricole denominate «fattorie sociali», per ampliare e consolidare la molteplicità delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione nel settore primario di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni;
- ai sensi dell'art. 8 bis sopra citato la «fattoria sociale» è un'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge attività produttiva agricola associata ad una serie di mansioni specifiche e servizi innovativi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale;
- le fattorie sociali sono costituite da imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti alla relativa gestione previdenziale, siano esse nella forma di impresa individuale, società agricola o società cooperativa agricola;

Ritenuto necessario distinguere, con riferimento alla modalità di coinvolgimento dei soggetti svantaggiati, due principali tipologie di fattoria sociale:

- le «**fattorie sociali inclusive**»: quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole quale elemento del processo produttivo agricolo e che rientrano in tale definizione aziende che attuano/promuovono l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-detentuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
- le «**fattorie sociali erogative**»: quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le aziende che attuano/promuovono la fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi, educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni educative, formative, sociali e «rigenerative» e di accoglienza rivolte a persone e fasce «fragili» di popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc.) nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale (quali «agri-asili», «agri-nidi»), centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali («social housing») e comunità residenziali («cohousing») al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale: tali servizi non devono comportare ricadute e impatti diretti sulla produttività agricola ma anzi contribuendo alla sua crescita grazie all'innesto di competenze e modalità differenti sulla tradizionale attività agricola;

Preso atto che le attività realizzate dalle «fattorie sociali erogative» rientrano nell'ambito dei servizi dell'agriturismo, così come previsto dal titolo X della l.r. 31/2008 e dal regolamento regionale n. 4/2008;

Dato atto che il comma 1 bis dell'art. 8 bis della l.r. 31/2008 dispone che è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie sociali ed è adottato un marchio di riconoscimento e che la legge dà mandato alla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, di definire le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- disciplinare il rapporto tra l'attività agricola propria e l'attività sociale precisando altresì le caratteristiche che quest'ultima debba possedere al fine del riconoscimento regionale;
- definire le modalità di tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura sociale, le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché i requisiti necessari per l'iscrizione;
- definire le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco;

Preso atto, relativamente alla realizzazione grafica del marchio, del parere positivo della Commissione Comunicazione riunitasi in data 12 novembre 2014;

Viste le Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentite le Organizzazioni Professionali Agricole;

Sentite inoltre le Direzioni Generali Istruzione Formazione e Lavoro, Salute e Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare reso in data 1 aprile 2015;

Ritenuto per le motivazioni espresse di approvare le Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare le Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO 1

———— • ————

**LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI FATTORIA SOCIALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31
"TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE"**

Finalità ed ambito di applicazione

L'Agricoltura sociale è un insieme, molto variegato di processi e azioni che utilizzano le attività agricole per promuovere attività aggregative per la collettività o accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate (art. 4 L. 381/2001) o a rischio di esclusione sociale. I soggetti che realizzano azioni di agricoltura sociale (aziende agricole, cooperative sociali, associazioni, strutture terapeutiche, ospedali), si animano e si attivano per scelta specifica in un contesto di impegno e coinvolgimento della collettività e delle istituzioni.

L'Agricoltura sociale è una realtà frutto di esperienze che nascono sul territorio, in modo diverso le une dalle altre, unite dalla capacità di valorizzare le risorse agricole ai fini dell'inclusione e della coesione sociale. Si tratta, in molti casi, di esperienze nate autonomamente, dietro forti personali motivazioni etiche, umanitarie, sociali, religiose, civili, dei loro promotori.

Tali esperienze si sono sviluppate autonomamente rispetto ad un contesto normativo che vede la presenza di numerose proposte di disciplina organica del settore che sono attualmente all'esame del Parlamento nazionale e che sono già state normate da diverse regioni italiane (es. Veneto, Lazio).

Nell'assoluto rispetto per tutte le diverse realtà operative sul territorio regionale, che avvalendosi di tecniche agricole di coltivazione e allevamento, favoriscono il benessere collettivo, l'aggregazione e l'integrazione sociale (orti sociali, orti terapeutici nelle strutture ospedaliere, comunità alloggio, ecc.), la normativa regionale in ambito agricolo (Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale") ha dettato disposizioni finalizzate al riconoscimento delle fattorie sociali.

L'art. 8 bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 sopra citata recita: "La Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di complementarità rispetto all'attività agricola che è prevalente.

1 bis. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie sociali ed è adottato un marchio di riconoscimento

1 ter. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco.

2. I soggetti di cui al comma 1 collaborano in modo integrato con le istituzioni pubbliche e con gli altri soggetti del terzo settore".

L'agricoltura sociale viene svolta da quelle che d'ora in poi verranno definite come "fattorie sociali".

Le presenti linee guida si pongono come finalità quella di dare attuazione alla disposizione regionale sopra richiamata analizzando la definizione normativa e stabilendo modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale.

2.0 Definizione di fattoria sociale

Ai sensi dell'art.8 bis l.r.31/2008 la "fattoria sociale" è un'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge attività produttiva agricola associata ad una serie di mansioni specifiche e servizi innovativi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale. Tali mansioni e servizi sono connessi ex art. 2135 comma 3 all'attività agricola principale.

Le fattorie sociali sono costituite da imprese agricole, condotte da soggetti che abbiano le caratteristiche di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti alla relativa gestione previdenziale, siano esse nella forma di impresa individuale, società agricola, società cooperativa agricola.

Alla luce di quanto esposto le fattorie sociali sono imprese iscritte alla Sezione Speciale imprese agricole del Registro Imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile

Le attività "sociali" (riabilitative/abilitative, aggregative, formative e di inserimento lavorativo) sono svolte in modo continuativo come esplicitato nell'art. 8 bis della l.r.31/2008.

L'attività sociale svolta dall'imprenditore agricolo al fine della definizione di fattoria sociale deve pertanto essere caratterizzata da un approccio professionale e sinergico e deve essere svolta in modo organizzato, non occasionale, ma stabile e abituale.

Non è necessario che l'attività sia esercitata ininterrottamente. Nel caso in cui l'attività sia ciclica o stagionale, è sufficiente che le azioni siano costantemente compiute nei periodi e secondo le cadenze proprie dell'attività svolta, comunque rientranti in una progettualità che costituisce elemento caratterizzante e qualificante dell'attività.

Nell'ambito delle fattorie sociali è necessario distinguere, con riferimento alla modalità di coinvolgimento dei soggetti svantaggiati, due principali tipologie di fattoria sociale:

1. le "fattorie sociali inclusive" quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole quale elemento del processo produttivo agricolo e che rientrano in tale definizione aziende che attuano/promuovono l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
2. le "fattorie sociali erogative" quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le aziende che attuano/promuovono la fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi, educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni educative, formative, sociali e "rigenerative" e di accoglienza rivolte a persone e fasce "fragili" di popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc.) nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale (quali "agri-asili", "agri-nidi"), centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali ("social housing") e comunità residenziali ("cohousing") al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale: tali servizi non devono comportare ricadute e impatti diretti sulla produttività agricola ma anzi contribuendo alla sua crescita grazie all'innesto di competenze e modalità differenti sulla tradizionale attività agricola;

Per quanto attiene la tipologia sub 1) "fattorie sociali inclusive", al fine di attribuire la qualifica di fattoria sociale la verifica della complementarietà dell'attività sociale rispetto a quella agricola non è necessaria.

In questa tipologia, l'attività sociale si estrinseca mediante la partecipazione ai processi agricoli aziendali e quindi è da considerarsi agricola, non essendo distinta per tipologia da quella che è svolta dallo stesso imprenditore agricolo. L'attenzione dovrà essere posta, come per le imprese agricole che non svolgono attività sociale, alle attività agricole svolte che comunque devono rientrare nel disposto dell'art.2135 del codice civile.

Per quanto attiene la tipologia sub 2) "fattorie sociali erogative", al fine di attribuire la qualifica di fattoria sociale è necessario verificare che le attività sociali svolte possono considerarsi connesse all'attività agricola. La modalità di verifica si attua attraverso il confronto tra il fabbisogno di manodopera (c.d. ULA Unità di lavoro Agricolo) necessarie allo svolgimento delle attività agricole "proprie" ed il fabbisogno necessario allo svolgimento delle attività sociali.

La determinazione del fabbisogno avverrà attraverso l'applicazione di apposite tabelle approvate con decreto del dirigente regionale competente.

Le fattorie sociali erogative rappresentano una forma specializzata di multifunzionalità e rientrano tra i servizi offerti dall'agriturismo, attività normata dal Titolo X della LR 31/2008 e dal Regolamento n.4/2008. Si ritiene pertanto che le fattorie sociali erogative dimostrino il requisito della connessione con l'attività agricola principale nell'ambito dell'istruttoria per il riconoscimento dell'attività agrituristica.

3.0 Definizione di soggetti potenziali fruitori dell'attività delle fattorie sociali

Il target di riferimento è costituito da soggetti svantaggiati e soggetti appartenenti a fasce di popolazione oggetto di iniziative educative e/o assistenziali e beneficiari di iniziative finalizzate a migliorare il benessere personale e relazionale.

Per quanto attiene la definizione di soggetti svantaggiati, coesistono definizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria.

La normativa nazionale definisce i soggetti svantaggiati all'art. 4 della legge 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali"¹, così

¹ 4. Persone svantaggiate - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex delegati di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

come modificato dalla legge 193/2000 "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" ².

La normativa comunitaria identifica i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi all'art. 2 numeri 18), 19) e 20) del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008³.

Rientrano altresì nel target di riferimento, minori, adulti e anziani coinvolti in attività aggregative rivolte a rispondere a necessità organizzative dei contesti familiari, al fine di fornire ambienti esperienziali di crescita e inclusione sociale.

4.0 Requisiti delle fattorie sociali

1. Un'azienda agricola può essere qualificata Fattoria Sociale in presenza dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nella Sezione Speciale imprese agricole del Registro Imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- b) rilascio da parte delle Province del certificato di connessione e iscrizione nell'albo imprese agrituristiche per le sole fattorie sociali erogative;

esistenza di una progettualità sociale sviluppata autonomamente o in condivisione con soggetti del terzo settore o servizi pubblici quali ad esempio i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. La progettualità costituisce la sintesi di esperienze specifiche avente come scopo la collaborazione ed il supporto specialistico nello svolgimento di attività di utilità sociale mediante l'utilizzo di processi produttivi e di mezzi propri delle attività agricole o ad esse connesse (ad es. terapie dolci, basate sull'interazione uomo/animale, AAA Attività Assistita con Animali, TAA Terapie Assistite con Animali, ecc). Tale progettualità potrà, a seconda dei casi, attuarsi attraverso il perfezionamento di un accordo, convenzione o protocollo d'intesa tra il soggetto richiedente ed Enti Pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato, Enti no-profit. Nell'ambito della specifica progettualità condivisa/approvata da un ente del settore sarà possibile individuare la presenza di requisiti necessari (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: disponibilità di ambienti coperti, attrezzati per l'accoglienza dei gruppi; disponibilità di strutture ed attrezzature finalizzate all'offerta di attività lavorative o terapeutiche, attraverso l'impiego di animali o di produzioni agricole aziendali; rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia agricola; ecc)

Formazione degli operatori agricoli relativa alla tipologia di attività sociale svolta o che si intende svolgere.

5.0 Formazione degli operatori

La Regione autorizza i corsi di formazione e preparazione all'esercizio della fattoria sociale organizzati da organizzazioni professionali, associazioni e consorzi agrituristiche, enti locali, camere di commercio lombarde, nonché dalle aggregazioni d'impresa di cui alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

L'attestato di partecipazione si consegue a seguito di frequenza, con esito positivo, di un corso di **50 ore** autorizzato dalla Regione.

Il corso di formazione si compone di moduli formativi suddivisi in più macro-aree che comprendano elementi di pedagogia e comunicazione, di psicologia, di normativa agricola e sociale. I corsi possono prevedere anche visite in campo ed esercitazioni pratiche.

Con provvedimento del dirigente competente sono definite le modalità con le quali si articoleranno i corsi formativi per gli operatori delle fattorie sociali.

L'operatore di fattoria sociale inclusiva è tenuto, quindi, a frequentare il suddetto corso di 50 ore.

L'operatore di fattoria sociale erogativa deve prioritariamente essere iscritto all'elenco degli operatori agrituristiche e come tale frequentare lo specifico percorso di 40 ore. Complessivamente, per le fattorie sociali erogative la formazione prevede 90 ore complessive.

L'operatore della fattoria sociale deve annualmente seguire un corso di aggiornamento della durata di 24 ore nei primi tre anni di attività e di 16 ore in quelli successivi.

I soggetti che alla data di pubblicazione del presente atto svolgono l'attività di fattoria sociale inclusiva ed erogativa da almeno due anni, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione iniziale ma soltanto i corsi di aggiornamento seguenti.

Gli operatori agricoli che intendono iscriversi per la prima volta all'elenco delle fattorie sociali possono frequentare il corso abilitante entro un anno dall'avvio della procedura di iscrizione.

2 1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degeni di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.» sono sostituite dalle seguenti: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degeni di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.»

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degeni di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.»

3 18) "lavoratore svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha impiego regolarmente retribuito da sei mesi; b) chi non possiede diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottoappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un lavoro stabile.

19) "lavoratore molto svantaggiato": lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) "lavoratore disabile", chiunque sia: a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico».

6.0 Procedure per il rilascio della qualifica di fattoria sociale

Per l'esercizio della fattoria sociale è necessaria l'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali e l'utilizzo del marchio di riconoscimento.

La qualifica di fattoria sociale decade se l'attività oggetto del progetto sociale aziendale non viene svolta per tre anni consecutivi. A ciò seguirà la cancellazione dall'elenco delle fattorie sociali regionali.

Le aziende sono tenute a comunicare a Regione Lombardia eventuali variazioni della compagine aziendale, della progettualità sociale e della sospensione temporanea dell'attività.

6.1 Elenco delle fattorie sociali

I soggetti riconosciuti in possesso dei requisiti sopra citati ottengono la qualifica di fattoria sociale e vengono iscritti nell'elenco delle fattorie sociali della Lombardia pubblicato sul sito regionale.

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera aa ter) della l.r.31/2008, l'ente competente a svolgere l'istruttoria per l'iscrizione delle fattorie sociali nell'elenco regionale di cui all'articolo 8 bis della l.r.31/2008 e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione è la provincia nella quale l'azienda esercita l'attività di fattoria sociale.

Il termine per la conclusione dell'iter istruttorio è fissato in 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione inoltrata dall'azienda alla Provincia di competenza.

Con provvedimento del dirigente competente sono definite le modalità e tempistiche per le procedure di riconoscimento.

7.0 Marchio di riconoscimento

Le fattorie sociali iscritte nell'elenco regionale si avvalgono del marchio di riconoscimento, predefinito dalla Giunta Regionale, come da figura 1, da collocare all'ingresso principale della struttura utilizzata nell'attività sociale o comunque in una posizione ben visibile dall'esterno e da utilizzare nella pubblicitaria.

Le fattorie sociali possono fregiarsi del marchio delle Fattorie Sociali della Lombardia e farne uso anche nei propri materiali di comunicazione e promozione, previa autorizzazione da parte del referente regionale per le Fattorie Sociali.

Figura 1 : Logo fattorie sociali della Lombardia



7.1 Caratteristiche del logo

Il logo delle fattorie sociali (figura 1) sopra rappresentato riproduce una abitazione rurale (fattoria) il cui viale di ingresso è piantumato con grossi alberi solidi e imponenti che affondano le radici nella terra e che dischiudono le fronde come mani pronte ad accogliere la persona in difficoltà.

E' il marchio dell'agricoltura aperta al sociale che accoglie e offre inclusione sociale, servizi e lavoro.

Descrizione cromatica

Alberi: grande CMYK 82-11-87-1

medio CMYK 49-0-65-0

piccolo CMYK 80-0-100-0

Cascina: CMYK 27-42-81-3

CMYK 43-53-92-26

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

Riferimenti tipografici

Font: Huxtable regular

Colori: marrone CMYK 43-53-92-26

verde CMYK 82-11-87-1

Specifiche sull'uso del Logo

Il marchio, ai sensi dell'art. 8 bis della LR 31/2008 è utilizzato dai soggetti iscritti all'elenco delle fattorie sociali della Regione Lombardia.

Il marchio, per la fattoria sociale inclusiva, da collocare all'ingresso principale della struttura utilizzata nell'attività sociale o comunque in una posizione ben visibile dall'esterno, avrà dimensione minima di cm 30 x 40.

Per la fattoria sociale erogativa il marchio è da includere o da affiancare alla cartellonistica aziendale agrituristica, ai sensi dell'art. 8 del RR 4/2008.

8.0 Controlli

Solo le fattorie sociali in grado di soddisfare i sopraindicati requisiti possono fregiarsi della qualifica di Fattorie Sociali della Lombardia.

La Regione può disporre controlli e verifiche a campione. Con provvedimento del dirigente competente sono definite le modalità e tempistiche dei controlli.

Per le fattorie sociali erogative i controlli sono svolti ai sensi dell'art 17 del regolamento regionale dell'agriturismo.

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e ri-qualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato C.3

Regione Lombardia. D.d.s. 22 maggio 2015, n. 4168.
Modalità operative per il riconoscimento
della qualifica di fattoria sociale

D.G. Agricoltura

D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4168

Determinazioni in ordine alle modalità operative per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, in attuazione dell'art. 8 bis della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 3387 del 10 aprile 2015 e aggiornamento della tabella regionale dei fabbisogni di manodopera relativa all'attività agrituristica - Modifica del d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339 e seguenti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA', AGRITURISMO E GESTIONE EVENTI STRAORDINARI

Visto l'art. 8 bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» col quale la Regione istituisce le fattorie sociali;

Vista la dgr n. 3387 del 10 aprile 2015 relativa all'approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Dato atto che la d.g.r. n. 3387 del 10 aprile 2015 attraverso l'approvazione delle linee guida per il riconoscimento delle fattorie sociali intende disciplinare il rapporto tra l'attività agricola propria e l'attività sociale precisando le caratteristiche che quest'ultima deve possedere al fine del riconoscimento regionale;

Considerato che le linee guida sopra richiamate prevedono che con provvedimento del dirigente competente vengano definite:

- le modalità e le tempistiche per le procedure di riconoscimento delle attività sociali;
- le modalità operative con le quali si articoleranno i corsi formativi;
- le modalità e le tempistiche dei controlli;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dalle linee guida adottando i seguenti atti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- le procedure per le istruttorie delle domande di riconoscimento di fattoria sociale ed il controllo, allegato 1;
- le modalità operative e contenutistiche dei progetti di formazione e di preparazione all'attività di fattoria sociale, allegato 2;
- la scheda di presentazione del progetto sociale, allegato 3;

- lo schema della richiesta di iscrizione all'elenco degli operatori di fattoria sociale, allegato 4;

Considerato, inoltre, che il riconoscimento dell'attività sociale di cui alla dgr n. 3387 del 10 aprile 2015, comporta la determinazione dei valori per il fabbisogno di manodopera dei servizi sociali svolti in ambito agrituristico;

Ritenuto di modificare al punto 14 «Attività agrituristica» la tabella regionale dei valori medi di impiego di manodopera di cui al d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339, integrato successivamente con il d.d.u.o. n. 4209 del 16 maggio 2012 e con il d.d.s. n. 7557 del 5 agosto 2014, così come disposto nel presente atto all'allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce quello vigente;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura, individuate dalla dgr. n. 3271 del 16 marzo 2015 e dalla dgr. n. 3411 del 17 aprile 2015;

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

Recepite e fatte proprie le premesse, di approvare:

1. le procedure per le istruttorie delle domande di riconoscimento di fattoria sociale ed il controllo, allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. le modalità operative e contenutistiche dei progetti di formazione e di preparazione all'attività di fattoria sociale, allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. la scheda progetto sociale, all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. lo schema della richiesta di iscrizione all'elenco degli operatori di fattoria sociale, allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

5. le nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per l'attività sociale svolta in ambito agrituristico così come da allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituiscono quelle di cui al punto 14 «Attività agrituristica» della tabella dei valori medi di impiego di manodopera approvate con d.d.u.o. n. 15339 del 6 dicembre 2007 integrato successivamente con il d.d.u.o. n. 4209 del 16 maggio 2012 e con il d.d.s. n. 7557 del 5 agosto 2014;

6. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il dirigente
Lucia Silvestri

ALLEGATO 1

PROCEDURE PER LE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI FATTORIA SOCIALE

Al fine del riconoscimento della qualifica di fattoria sociale il legale rappresentante dell'impresa agricola deve presentare all'Ente preposto

- o Domanda di iscrizione all'elenco operatori di fattoria sociale corredata da:
 - ✓ Scheda di progetto relativa all'attività sociale che si intende svolgere
 - ✓ Eventuale documentazione attestante l'esperienza pregressa e/o utile alla valutazione della progettualità sociale (es: convenzioni con soggetti esterni, documentazione contabile, SCIA,...)

La domanda di iscrizione all'elenco operatori di fattoria sociale corredata da tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere presentata all'Ente preposto attraverso procedura informatica utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) sottoscritta digitalmente o elettronicamente con CRS.

Le fattorie sociali erogative, ai sensi del Titolo X della L.R. 31/2008, devono inoltre essere in possesso di:

- ✓ certificato di connessione agrituristica per l'attività sociale
- ✓ iscrizione nell'albo degli operatori agrituristici.

Per le fattorie sociali inclusive la connessione non è richiesta in quanto trattasi esclusivamente di progetti di impiego a vario titolo presso una azienda agricola.

Fasi dell'istruttoria

L'Ente preposto, nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" effettua l'istruttoria entro 60 gg dal ricevimento della domanda. Eventuali richieste di integrazioni sospendono i termini istruttori.

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 01 giugno 2015

Per la valutazione della scheda progetto sociale i competenti uffici agricoli potranno avvalersi della collaborazione delle strutture competenti in ambito sociale.

L'istruttoria consiste nella verifica della completezza e coerenza della documentazione nonché della congruità, sostenibilità e effettiva realizzabilità del progetto, tenuto conto delle caratteristiche tecnico-economiche proprie dell'azienda agricola proponente; inoltre, quando necessario, l'istruttoria può essere perfezionata da un sopralluogo in azienda.

Al termine del procedimento istruttorio, se positivo, verrà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al richiedente e alla DG Agricoltura per l'iscrizione della azienda agricola nell'elenco regionale delle fattorie sociali.

La DG Agricoltura, ricevuto esito istruttorio positivo da parte dell'ente preposto provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento del verbale, a notificare alla ditta richiedente l'iscrizione nell'elenco regionale.

L'iscrizione ha effetto costitutivo.

Qualora l'esito istruttorio fosse negativo, l'Ente preposto, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente l'iscrizione i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, lo stesso ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

L'elenco delle fattorie sociali di regione Lombardia sarà pubblicato sul sito dell'Agricoltura all'indirizzo www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Attività di controllo


L'attività di controllo da parte dell'Ente preposto viene effettuato tramite la verifica di un campione rappresentativo da eseguirsi ogni anno.

Per le fattorie sociali erogative i controlli sono svolti ai sensi dell'art. 17 del RR4/2008. In particolare si verificherà la modalità di svolgimento dell'attività sociale prevista nel progetto approvato.

Per le aziende inclusive si valuteranno l'effettivo svolgimento e la modalità dell'attività sociale e la coerenza col progetto sociale approvato.

Per entrambe le categorie aziendali verranno visionati gli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento obbligatori.

Di seguito il diagramma di flusso del processo amministrativo per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale



PROGETTO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI FATTORIA SOCIALE

Il progetto formativo, in coerenza con le disposizioni della L.R. 31/2008, con la dgr. n. 3387 del 10 aprile 2015 e con gli orientamenti delle politiche agricole e sociali europee e delle nuove frontiere del welfare, intende offrire all'imprenditore agricolo adeguati strumenti conoscitivi per lo svolgimento e lo sviluppo delle diverse attività svolte dalla fattoria sociale.

Chi può organizzare i progetti formativi:

La Regione autorizza i progetti formativi per l'acquisizione della qualifica di fattoria sociale organizzati da:

province, Città metropolitana di Milano, organizzazioni professionali, associazioni e consorzi agrituristici, enti locali, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle foreste (ERSAF), camere di commercio lombarde e loro Unione, aggregazioni d'impresa di cui alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

Progetto formativo di base

Il progetto formativo ha la durata di 50 ore e dovrà essere organizzato in almeno 3 moduli riguardanti:

- quadro normativo in materia agricola e sociale e soggetti attivi

Modulo nel quale si forniscono gli elementi conoscitivi sotto l'aspetto normativo e dei soggetti coinvolti, sia pubblici che privati: l'integrazione tra le diverse istituzioni, le figure imprenditoriali e le ricadute sociali ed economiche di questa forma di agricoltura.

- le diverse disabilità: le risposte sociali dell'azienda agricola

Modulo sulle diverse aree di disabilità (fisica, intellettuale/mentale, psichica, multipla) e le specifiche risposte, in termini di offerta sociale, dell'azienda agricola con il diretto contributo delle diverse figure professionali che operano in ambito dell'agricoltura sociale.

- progettazione, marketing sociale e metodi

Modulo nel quale si affrontano gli aspetti metodologici, innanzitutto dal punto di vista della progettazione e gestione dell'impresa agricola che, anche se impegnata in temi sociali, deve mantenere la propria sostenibilità economica; formazione al marketing sociale, ovvero come reperire risorse per garantire la sostenibilità economica dell'impresa agricola; comunicazione del marketing sociale ovvero scelta dei canali di vendita più adatti, per un corretto orientamento al mercato.

I moduli dovranno inoltre prevedere:

- elementi di pedagogia, psicologia e comunicazione
- norme per la sicurezza dell'azienda agricola ed elementi di primo soccorso.

I progetti formativi possono prevedere visite in campo ed esercitazioni pratiche.

L'attestato di partecipazione si ottiene a seguito della frequenza di almeno l'80% delle ore previste.

Progetti formativi di aggiornamento

La durata dei corsi di aggiornamento è pari a 24 ore nei primi tre anni di attività e 16 ore in quelli successivi.

La partecipazione a momenti formativi coerenti con la tematica sociale (seminari, convegni, visite esperenziali) è riconosciuta ai fini dell'aggiornamento.

Modalità di riconoscimento dei corsi

La Regione, ai sensi della dgr n. 3387 del 10 aprile 2015, autorizza i corsi di formazione e preparazione all'esercizio dell'attività di fattoria sociale.

Al fine di darne adeguata diffusione, la domanda di autorizzazione del Progetto formativo per l'acquisizione della qualifica di fattoria sociale deve pervenire all'ufficio competente regionale almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lezioni e deve contenere:

- programma dettagliato del corso comprese le visite in campo e le esercitazioni
- elenco dei docenti
- sede in cui si svolgeranno i corsi
- calendario delle lezioni.

I termini per il riconoscimento dei corsi da parte di Regione Lombardia sono sempre aperti.

La Regione comunica al richiedente l'esito del riconoscimento entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.

SCHEDA PROGETTO SOCIALE



SCHEDA PROGETTO SOCIALE

AZIENDA AGRICOLA

TITOLO DEL PROGETTO SOCIALE (es: l'agricoltura che nutre il cuore)
.....

PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA (territorio, ordinamento produttivo, storia, multifunzionalità, obiettivi, foto....)
.....
.....
.....

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE (le motivazioni, le competenze, i partner, le attività svolte, i soggetti beneficiari dell'attività sociale....)
.....
.....
.....
.....

COERENZA, CONGRUITÀ, SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO SOCIALE RELATIVAMENTE ALL' ATTIVITA' AGRICOLA SVOLTA
.....
.....
.....

BREVE DESCRIZIONE ACCORDO TRA I PARTNERS DEL PROGETTO (ALLEGARE, quando presente, accordo, convenzione, protocollo d'intesa....)
.....
.....

MODALITA' DI RISPETTO DELLA NORMATIVA IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E PREVIDENZIALE
.....
.....

di essere iscritto nella Sezione Speciale imprese agricole del Registro Imprese;
 di essere in possesso certificato di connessione emesso dalla provincia di
dal/...../.....

di essere iscritto nell'elenco degli operatori agrituristici della provincia di.....
al n. del/...../.....

di aver sviluppato una progettualità sociale da realizzare

autonomamente

in condivisione

con soggetti del terzo settore, quali

e/o servizi pubblici, quali

altri, quali

di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione conforme alle linee guida regionali riconosciuto da regione Lombardia in data organizzato da.....
..... in data.....

di non essere tenuto a frequentare il corso di formazione in quanto l'azienda esercitava attività di agricoltura sociale antecedentemente al 10 aprile 2013. A tal fine fornisce documentazione probante l'esperienza pregressa: (es: sottoscrizione protocollo d'intesa, documentazione contabile probante l'attività sociale svolta, SCIA.....)
.....
.....

di disporre di fabbricati /ambienti coperti idonei allo svolgimento dell'attività sociale (comune, foglio, mappale)
.....
.....

di rispettare la normativa in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro

inoltre si impegna:

a frequentare i corsi di aggiornamento della durata di 24 ore nei primi tre anni di attività e di 16 ore in quelli successivi

ad utilizzare il marchio di riconoscimento secondo quanto previsto dalle linee guida regionali

a comunicare a Regione Lombardia eventuali variazioni della compagine aziendale, della progettualità sociale e della sospensione temporanea dell'attività.

DATA:

FIRMA:*

* allegare copia documento di identità.

FABBISOGNO DI MANODOPERA PER L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA: INTEGRAZIONE ATTIVITÀ SOCIALI

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera								
	fabbisogno di manodopera per servizio agriturismo espressi in giornate/anno				fabbisogno di manodopera per servizio agriturismo espressi in ore/anno			
	zone svantagg.		altre		zone svantagg.		altre	
	min	max	min	max	min	max	min	max
14. ATTIVITA' AGRITURISTICA								
14.1. Ospitalità rurale, per posto letto								
Camere con prima colazione	7	7	7	7	45,5	45,5	45,5	45,5
Camere senza prima colazione	4	4	4	4	26	26	26	26
Alloggi indipendenti	4	4	4	4	26	26	26	26
alloggi indipendenti con prima colazione	7	7	7	7	45,5	45,5	45,5	45,5
14.2. Campeggio, per ospite								
Campeggio con prima colazione	5	5	5	5	32,5	32,5	32,5	32,5
14.3. Somministrazione pasti con cucina, per pasto								
Ristorazione classica	6	8	6	8	39	52	39	52
Ristorazione fredda	3	3	3	3	19,5	19,5	19,5	19,5
14.4. Somministrazione prodotti senza cucina, per posto								
Degustazione prodotti aziendali	2	2	2	2	13	13	13	13
Agrigelateria x giornata di attività e fino a 3q.li gelato a settimana	0,5	0,5	0,5	0,5	3,25	3,25	3,25	3,25
Agrigelateria x giornata di attività e > a 3 q.li gelato a settimana	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
14.5 - Altre attività agrituristiche								
Attività ippoturistica (passeggiate), per capo	12	12	12	12	78	78	78	78
Attività ippoturistica (pensionamento), per capo	8	8	8	8	52	52	52	52
Pesca sportiva in allevamento ittico, per ettaro di specchio d'acqua	300	300	300	300	1.950	1.950	1.950	1.950
Attività cinotecnica, per cane	5	5	5	5	97,5	110,5	97,5	110,5
Attività venatoria da 1 a 4 fucili	90	90	90	90	585	585	585	585
Attività culturale-ricreativa, per giornata di apertura	0,3	0,3	0,3	0,3	1,95	1,95	1,95	1,95
Attività didattica, per giornata di apertura	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività mirate alla cura e al benessere delle persona, fino a 25 persone	250	300	250	300	1625	1950	1625	1950
14.6 attività sociale (indispensabile presentazione scheda progetto sociale)								
Ippoterapia, per capo	12	12	12	12	78	78	78	78
¹ Attività Assistita con Animali (AAA), per gg apertura	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
² Attività di animazione sociale, per giornata di apertura	0,5	0,5	0,5	0,5	3,25	3,25	3,25	3,25
³ Laboratorio ricreativo e di socializzazione, per giornata di apertura	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5

1 Attività assistita con gli animali (AAA): intervento ludico-ricreativo a carattere occasionale rivolto a varie categorie di utenti, sia a soggetti sani che diversamente abili, finalizzato a migliorare la qualità della vita. Nelle AAA la relazione con l'animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al singolo individuo e/o ad un gruppo di individui (anziani, soggetti con disabilità intellettiva e/o fisica, minori ospitati in comunità di recupero, persone ospedalizzate, alunni nel contesto scolastico).

2 Attività di animazione sociale: organizzazione e realizzazione di interventi di animazione e socializzazione e di azioni ludico-culturali rivolti a soggetti con diverso livello di svantaggio in risposta ai bisogni individuati al fine di promuovere il recupero e lo sviluppo delle potenzialità personali, l'inserimento e la partecipazione sociale dei diversi soggetti coinvolti.

3 Laboratorio ricreativo e di socializzazione: servizio svolto in uno spazio attrezzato che mira a creare un buon equilibrio tra lavoro protetto e sviluppo personale, facendo crescere e/o mantenendo l'autonomia lavorativa in un contesto protetto. Nel gruppo le persone possono, inoltre, esercitare le loro capacità critiche e la loro abilità relazionale. La differenza tra il presente servizio e l'Attività di animazione sociale è costituita dall'attività produttiva, non necessariamente finalizzata alla produzione di reddito.

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 01 giugno 2015

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera								
	fabbisogno di manodopera per servizio agriturismo espressi in giornate/anno				fabbisogno di manodopera per servizio agriturismo espressi in ore/anno			
	zone svantagg.		altre		zone svantagg.		altre	
	min	max	min	max	min	max	min	max
Attività di agrinido e agrisilo fino a 8 bimbi, con pasti, per giornata di attività	1,5	1,5	1,5	1,5	9,75	9,75	9,75	9,75
Attività di agrinido e agrisilo fino a 8 bimbi, senza pasti, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Attività di intrattenimento per persone della terza età, fino a 60 persone, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Organizzazione di campi vacanze anche residenziali, fino a 25 ragazzi, per giornata di attività	1	1	1	1	6,5	6,5	6,5	6,5

Marcellina Bertolinelli
dottore agronomo

Connessioni agro-ecologiche tra il parco del Grugnotorto-Villoresi e il parco Nord Milano: attuazione e ri-qualificazione del sistema dei corridoi ecologici locali e sovralocali

Analisi degli aspetti economici e di fattibilità

Allegato D

Regione Lombardia

D.d.s. 6 luglio 2016, n. 6457. Operazione 4.1.04.

Allegato 3 Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola

**ALLEGATO 3 - PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA, DI CUI
AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA a)**

INDICE

1.....	II
MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE;	
2.....	II
PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE;	
3.....	II
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI;	
4.....	II
PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L'INTERVENTO;	
5.....	L'ORGA
NIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L'INTERVENTO;	
6.....	IL
MERCATO IN CUI OPERARE;	
7.....	L'ASSISTE
NZA TECNICA;	
8.....	IL
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO;	
9.....	AGEVOL
AZIONI RICHIESTE.	

1. II MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE

Descrivere:

- la Tipologia di prodotti/servizi;
- la struttura del mercato di riferimento;
- la clientela principale servita;
- i canali di distribuzione utilizzati.

Indicare il:

- livello di auto approvvigionamento delle materie prime trasformate:
 - alto (più del 75%)
 - medio (dal 60 al 75%)
 - basso (fino al 60%)
- mercato di approvvigionamento delle materie prime trasformate: descrivere la struttura del mercato delle materie prime, il potere contrattuale dei fornitori, etc.
 - locale _____%
 - Regionale _____%
 - Nazionale _____%
 - internazionale (indicare quale) _____%

2. II PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

Descrivere:

- la quantità/qualità colture, animali allevati;
- il metodo di raccolta, allevamento, alimentazione;
- i principali dati produttivi/riproduttivi.

3. II PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Descrivere gli investimenti che il richiedente intende realizzare, illustrandone le caratteristiche tecniche. In particolare:

- a) Descrivere in modo dettagliato degli interventi e dei relativi requisiti qualitativi.

Relazione tecnica identificativa del progetto imprenditoriale, che indichi la corretta destinazione degli interventi degli investimenti in Opere agronomiche e di miglioramento fondiario, in Opere edilizie e per la realizzazione di impianti agricoli (ad esempio vigneti, oliveti, frutteti, etc), comprensiva della descrizione, lo stato fisico di partenza, gli interventi previsti e la situazione post-intervento;

- b) Descrivere gli obiettivi perseguiti a seguito della realizzazione degli interventi.

Nella relazione tecnica descrivere, per ciascuno degli obiettivi perseguiti, quali sono gli effetti produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi. Specificare come le nuove produzioni modificheranno i livelli produttivi attuali, sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi.

- c) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare, per i quali si richiede il contributo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)		
	Anno 1	Anno 2	Totale
Costo complessivo			

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento.

d) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare in autofinanziamento, senza contributo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN AUTOFINANZIAMENTO	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)					
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Costo complessivo						

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento. Gli interventi possono essere conclusi anche prima del quinto anno.

4. IL PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L'INTERVENTO

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo l'intervento, per ogni tipologia di prodotto aziendale, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase.

5. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L'INTERVENTO

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo e dell'organigramma aziendale previsti a regime, indicando le funzioni principali e il numero di addetti per ognuna di esse, evidenziando i ruoli ricoperti da ognuno.

6. IL MERCATO IN CUI OPERARE

Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità.

Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali:

- descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.);
- descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

7. L'ASSISTENZA TECNICA

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica e le relative spese.

Il proponente che intende usufruire di tali agevolazioni deve presentare un piano di assistenza tecnica dettagliato contenente le motivazioni alla base della richiesta, il fornitore dell'assistenza, le modalità di erogazione del servizio, la tempistica, il costo (complessivo e giornaliero/orario), le giornate uomo previste, ecc.

8. IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Prima dell'investimento (€) <i>(da compilare a cura del richiedente; si consiglia l'utilizzo dell'applicativo Sostare (SISCO) per il calcolo delle voci)</i>	Dopo l'investimento (€) <i>(da compilare a cura del richiedente)</i>
VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI = \sum dei valori PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + PRODOTTI ZOOTECNICI VENDUTI + PRODOTTI VENDUTI DOPO TRASFORMAZIONE AZIENDALE/VENDITA DIRETTA		
VALORE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE (agriturismo, agroenergia, ecc.). = valore SERVIZI EROGATI		
VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE = \sum VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + VALORE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE		
COSTI DI PRODUZIONE = \sum dei valori COSTI PRODUZIONE PRODOTTI VEGETALI + COSTI DI ALLEVAMENTO+ SPESE GENERALI		
COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE = \sum dei valori COSTI TRASFORMAZIONE E VENDITA DIRETTA + COSTI AGRITURISMO		
VALORE AGGIUNTO (MOL) = VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE - COSTI DI PRODUZIONE- COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE		
SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI) = COSTO LAVORO		
REDDITO OPERATIVO = VALORE AGGIUNTO (MOL)- SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI)		
CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI = \sum dei valori PAGAMENTO UNICO AZIENDALE + ALTRI PAGAMENTI PAC/PSR (ESCLUSE MISURE A INVESTIMENTO)		
REDDITO NETTO (utile di esercizio) = REDDITO OPERATIVO- CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI		

9. AGEVOLAZIONI RICHIESTE

Agevolazione	Importo agevolazione (€)	Spesa prevista (€)	Copertura spesa (%)
Contributo fondo perduto			
Mutuo agevolato per investimenti			
Premio insediamento giovani			
Contributo per assistenza tecnica			

Luogo e data

Firma del richiedente
